

Regolamento regionale 27 febbraio 2015 n. 1
Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali.

(Molise, BUR 28 febbraio 2015, n. 5)

La Giunta regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 121, comma quarto, della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001;

VISTO l'art. 33, comma uno, lett. b), dello Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 6 maggio 2014 n. 13 "Riordino del Sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali";

VISTA la preliminare Delib.G.R. 24 novembre 2014, n. 634, rubricata "Regolamento di attuazione della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 "Riordino del Sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali", con la quale è stata approvata la proposta di regolamento che è stata trasmessa al Consiglio Regionale del Molise per i provvedimenti di competenza;

PRESO ATTO:

che il Presidente del Consiglio Regionale, con nota del 3 febbraio 2015, n. 718, ha trasmesso parere n. 29, espresso dalla IV Commissione consiliare nella seduta del 2 febbraio 2015 in ordine al richiamato provvedimento, ai sensi dell'art. 69, comma 2, dello Statuto, in riferimento a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto medesimo;

VISTA la Delib.G.R. 10 febbraio 2015, n. 59 con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13, "Riordino del sistema integrato degli interventi e servizi sociali" e contestuale disapplicazione, in quanto incompatibili, con il suddetto regolamento, della Delib.G.R. n. 203/2006 e della Delib.G.R. n. 1276/2009;

VISTA la successiva ed ultima Delib.G.R. 17 febbraio 2015, n. 78 recante in oggetto "Delib.G.R. n. 59/2015 - RETTIFICA", con la quale l'Esecutivo regionale ha disposto di revocare, a parziale modifica di quanto disposto al punto 3 della Delib.G.R. 10 febbraio 2015, n. 59 le Delib.G.R. 6 marzo 2006, n. 203 "Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici ed enti gestori" e del 28 dicembre 2009 n. 1276 "Direttiva regionale sui servizi strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia";

Emana

Il seguente regolamento:

Articolo 1 Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 recante "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali", di seguito denominata legge regionale, ai sensi dell'articolo 25 della predetta legge.

TITOLO I

Rapporti tra enti pubblici e soggetti gestori

Articolo 2 Ruolo dei soggetti del terzo settore nella gestione dei servizi.

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale si considerano soggetti del terzo settore:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- c) le cooperative sociali;
- d) le fondazioni;
- e) gli enti di patronato;
- f) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- g) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il ruolo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, i Comuni e/o l'Ambito Sociale, nella definizione delle diverse modalità di affidamento:

- a) favoriscono la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- b) individuano forme di aggiudicazione tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
- c) favoriscono forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
- d) definiscono adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle modalità di gestione dei servizi.

3. Nella gestione degli interventi e dei servizi sociali concorrono, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità.

4. I Comuni e/o l'Ambito Sociale, nella selezione dei soggetti a cui affidare gli interventi e i servizi sociali, sostengono e valorizzano il contributo dei soggetti del terzo settore al fine di promuoverne la capacità progettuale.

5. I soggetti del terzo settore che non presentano organizzazione di impresa, e quelli di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), e che intendono concorrere alla realizzazione del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali, possono svolgere esclusivamente attività e servizi che, in coerenza con le finalità istituzionali delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa vigente di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica e organizzativa.

6. Le attività e i servizi di cui al comma 5, comunque denominate, devono configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine, i Comuni e/o l'Ambito Sociale possono stipulare con i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) f), apposite forme di collaborazione avvalendosi dello strumento della convenzione e indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità indicate nell'articolo 6. Per le organizzazioni di volontariato, la convenzione deve essere stipulata ai sensi del combinato disposto del presente comma e della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge Quadro sul Volontariato).

Articolo 3 Il Sistema di affidamento degli interventi e dei servizi sociali.

1. Al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, i Comuni e/o l'Ambito Sociale, nella definizione delle procedure di esternalizzazione dei servizi e delle prestazioni sociali di rispettiva competenza, individuano una o più tra le seguenti modalità gestionali:

- a) affidamento degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali mediante appalto di servizi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e g), tenuto conto della normativa nazionale vigente in materia di appalti e contratti pubblici;
- b) acquisto degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali, ovvero rilascio agli utenti di titoli validi per l'acquisto di servizi, a condizione che i soggetti erogatori risultino accreditati con le modalità stabilite all'articolo 9;
- c) affidamento, mediante convenzionamento con i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 2, comma 1:
 - 1) dei servizi e delle attività di cui all'articolo 2, comma 5, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 7;
 - 2) degli interventi sperimentali e innovativi individuati con la coprogettazione, nei limiti e in stretta osservanza a quanto stabilito all'articolo 6.

2. Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento, di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione, con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera, che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste della legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. Ai fini dell'attuazione dell'offerta dei servizi di rispettiva competenza, i Comuni e/o l'Ambito Sociale adottano, contestualmente all'approvazione del Piano di Zona, il Regolamento unico per l'affidamento dei servizi e degli interventi sociali, in conformità a quanto previsto nel presente regolamento, e dalla normativa nazionale vigente in materia. Fino all'adozione del regolamento comunale e/odi Ambito, si applicano direttamente le disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4 Requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l'affidamento mediante appalto di servizi.

1. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi e degli interventi sociali i Comuni e/o l'Ambito Sociale tengono conto dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell'appalto;
- c) solidità economica e finanziaria, correlata alla natura ed alle dimensioni dei servizi da affidare;
- d) possesso di una esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell'appalto, in servizi analoghi.

2. I Comuni e/o l'Ambito Sociale, nella definizione del rispettivo regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, hanno facoltà di integrare i suddetti requisiti di ammissibilità, in relazione alla natura di specifici servizi, ovvero a specifiche condizioni del contesto di riferimento, garantendo in ogni caso la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali e il rispetto dei principi di trasparenza, pari opportunità e tutela della concorrenza.

3. Nella procedura di aggiudicazione dei servizi, è fatto obbligo ai Comuni e/o all'Ambito Sociale di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa privilegiando gli aspetti tecnico-qualitativi.

4. Nelle procedure per l'affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché nella definizione dei conseguenti accordi contrattuali, i Comuni e/o l'Ambito Sociale:

- a) individuano clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative già attive;

b) prevedono l'obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di comparto e dagli accordi firmati dalle principali organizzazioni sindacali e di categoria, giuridicamente riconosciute e dalle norme di previdenza e assistenza, ovvero fissano il prezzo a base d'asta in modo che sia compatibile con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali per determinare la retribuzione delle risorse umane impiegate per l'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento.

Articolo 5 Criteri per la valutazione delle offerte per l'affidamento mediante appalto di servizi.

1. Per la valutazione della qualità delle offerte relative all'affidamento dei servizi, i Comuni e/o l'Ambito Sociale applicano il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri:

- a) qualità organizzativa;
- b) qualità del servizio;
- c) prezzo.

3. Per la determinazione del prezzo da porre a base d'asta, si tiene conto dell'incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva di settore, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento delle attività, dei costi di gestione e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio. In nessun caso il prezzo a base d'asta, ovvero il prezzo proposto per l'avvio della procedura di selezione, può essere inferiore a quello che si determina applicando i criteri suddetti.

4. I Comuni e/o l'Ambito Sociale, nella definizione del proprio regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, possono introdurre ulteriori criteri e sottocriteri di valutazione delle offerte, attribuendo a ciascun criterio un punteggio specifico e relativi sotto punteggi. Al fattore prezzo va in ogni caso attribuito un punteggio non superiore a 40 punti su 100.

Articolo 6 Istruttoria pubblica per la coprogettazione.

1. I Comuni e/o l'Ambito Sociale, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali di rispettiva competenza, adeguandolo alla emersione di nuovi bisogni sociali, possono indire, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del D.P.C.M. 30 marzo 2001, e, entro i limiti di una dimensione economica sotto la soglia di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità coerenti con gli obiettivi programmatici locali. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dal presente regolamento, ma, comunque, elencati nel Nomenclatore di cui all'Allegato 1 al presente regolamento, per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico-organizzativa e la dimensione finanziaria.

2. Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all'articolo 16 della legge regionale che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;
- c) possesso dell'accreditamento regionale ai sensi del presente regolamento;
- d) presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;
- e) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa che si intende realizzare, ovvero in settori affini ad esso;

- f) presenza di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare;
- g) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori;
- h) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate.

3. Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non specificatamente previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

4. I Comuni e/o l'Ambito Sociale, valutata l'opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne danno formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa. Nell'esperimento dell'istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi:

- a) presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa;
- b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro;
- c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti;
- d) elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d'intervento.

5. L'istruttoria pubblica si conclude con la individuazione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per la cui realizzazione i Comuni e/o l'Ambito Sociale definiscono forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.

Articolo 7 Convenzionamento per il concorso alla attuazione della rete locale dei servizi.

1. I Comuni e/o l'Ambito Sociale, nell'attuazione della rete locale dei servizi di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni con i soggetti del terzo settore, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e), f), allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, laddove le attività statutarie siano coerenti con gli obiettivi programmatici della programmazione locale e zonale, nonché adeguate a integrare e a supportare il sistema locale dei servizi. Al tal fine, i Comuni e/o l'Ambito Sociale individuano i servizi e le attività da attuare mediante la stipula della convenzione e ne danno informazione a mezzo di pubblico avviso con l'indicazione del termine di presentazione delle candidature.

2. I servizi, le prestazioni e gli interventi, oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, si configurano come attività che, nell'ambito delle specifiche finalità statutarie dei soggetti di cui al comma 1, non presentino elementi di notevole complessità tecnica e organizzativa, strutturate in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi, fatta eccezione per il ricorso allo strumento della convenzione allorché si tratti di realizzare azioni innovative e sperimentali, a seguito di apposita istruttoria pubblica, come previsto all'articolo 6.

3. I Comuni e/o l'Ambito Sociale, nell'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni verificano la sussistenza dei seguenti requisiti, ovvero di ulteriori e/o diversi requisiti rispetto al contesto di riferimento:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare;
- c) attività svolta sul territorio regionale, di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell'attività ovvero in settori affini ad esso.

Articolo 8 Definizione degli standard di copertura delle prestazioni.

1. La Regione, d'intesa con i Comuni e gli Ambiti Sociali, definisce, nel Piano Sociale Regionale, i parametri di riferimento regionale per la copertura delle diverse tipologie di servizi rispetto ai correlati bisogni sociali

previa costruzione di un sistema di indicatori per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post della domanda sociale, delle attività e dei risultati realizzati.

2. La Giunta regionale si avvale dell'analisi della relazione sociale di Ambito, di cui all'articolo 39 della legge regionale e del monitoraggio condotto dall'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali sulla base degli indicatori di cui al comma 1, per la definizione e l'aggiornamento della programmazione sociale regionale e delle relative priorità di attuazione annuale, nel rispetto dei principi di equità, uguaglianza e di pari opportunità.

Articolo 9 Titoli per l'acquisto di servizi, interventi e prestazioni sociali.

1. I Comuni e/o l'Ambito Sociale, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale, possono assicurare, su richiesta degli utenti, le prestazioni assistenziali mediante la concessione e l'erogazione di titoli validi per l'acquisto dei servizi socio-assistenziali presso i soggetti erogatori accreditati con le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. I Comuni e/o l'Ambito Sociale stipulano convenzioni con i soggetti erogatori accreditati di cui al comma 1, ai sensi del D.P.C.M. 30 marzo 2001, della legge regionale e del presente regolamento.

Articolo 10 Accreditemento delle strutture e dei soggetti erogatori di servizi.

1. L'accreditamento, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale, è un percorso volto al miglioramento della qualità del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

2. Oggetto del provvedimento di accreditamento sono le strutture e i servizi che erogano interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dal presente regolamento. In particolare possono essere accreditati:

- a) strutture e servizi pubblici;
- b) enti e organismi a carattere non lucrativo;
- c) strutture private e professionisti che ne facciano richiesta.

Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità, come definiti nei Titoli II e III del presente regolamento.

3. L'accreditamento è condizione essenziale perché i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possano:

- a) erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico;
- b) partecipare all'istruttoria pubblica per la coprogettazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
- c) entrare nell'elenco dei soggetti fornitori per i quali i Comuni e/o l'Ambito Sociale possano erogare, su richiesta degli utenti, titoli per l'acquisto dei servizi.

L'accreditamento può costituire elemento ulteriore di valutazione ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento mediante appalto di servizi a soggetti terzi, secondo quanto disposto dai Comuni e/o dall'Ambito Sociale nel rispettivo regolamento di cui all'articolo 3, comma 3.

4. L'accreditamento non costituisce, in capo ai Comuni o all'Ambito Sociale, alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.

Articolo 11 Requisiti e modalità per l'accreditamento.

1. L'accreditamento, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, dal Comune e/o dall'Ambito Sociale, ciascuno per l'attuazione e l'erogazione dei rispettivi servizi di competenza, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio e iscrizione nel relativo registro regionale, ai sensi di quanto previsto nel Titolo II del presente regolamento;
- b) esperienza almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell'ultimo triennio precedente la data di richiesta dell'accreditamento, nel settore socio-assistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali si richiede l'accreditamento;
- c) coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
- d) rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione determinarsi in conformità a quanto previsto dal comma 2.

2. I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione all'esercizio, attengono a condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti soggettivi ed organizzativi:

- a) presenza di tutte le figure professionali necessarie per l'erogazione dei servizi, secondo il rapporto operatori/utenti previsto dalla normativa in materia, in possesso di idonei titoli;
- b) presenza di funzioni organizzative diversificate: coordinatore, responsabile del servizio, supervisore della qualità del servizio;
- c) indicazione nella carta dei servizi delle procedure che rendano effettiva l'esigibilità delle prestazioni offerte;
- d) esistenza di procedure di supervisione (tempi, modalità e attività);
- e) esistenza di procedure di coordinamento (tempi, modalità e attività);
- f) esistenza di un sistema di gestione, valutazione/autovalutazione e miglioramento della qualità sia erogata che percepita, secondo gli strumenti previsti nella carta dei servizi;
- g) definizione della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della stessa, anche mediante l'adozione della cartella utente.

3. Il Comune e/o l'Ambito Sociale competente per l'accreditamento delle strutture sono quelli sul cui territorio insiste la struttura stessa.

4. Il Comune e/o l'Ambito Sociale competente per l'accreditamento dei soggetti che erogano servizi, sono quelli ove ha la sede operativa il soggetto erogatore.

Articolo 12 Procedure per l'accreditamento.

1. La procedura di accreditamento è attivata su istanza del legale rappresentante del o dei soggetti interessati di cui all'articolo 10, comma 2, da inoltrare al Comune e/o all'Ambito Sociale competente, rispettivamente presso il Comune e/o l'Ambito in cui insiste la struttura, ovvero presso il Comune e/o l'Ambito Sociale ove ricade la sede operativa del servizio, come stabilito all'articolo 11, commi 4 e 5. L'accreditamento in ogni caso ha valore sull'intero territorio regionale.

2. I Comuni e/o l'Ambito Sociale competente verificano la sussistenza delle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11. La procedura è conclusa con provvedimento del Comune e/o dell'Ambito Sociale competente, all'uopo assunto dal responsabile del servizio competente, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso inutilmente il quale l'accreditamento si intende concesso.

3. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma 2.

4. Il Comune e/o l'Ambito Sociale trasmettono al Servizio regionale competente il provvedimento di accreditamento, entro quindici giorni dalla sua adozione, ai fini della iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti accreditati.
5. Il Comune e/o l'Ambito Sociale svolgono verifiche di mantenimento dei requisiti di accreditamento con cadenza annuale e ne comunicano l'esito al Servizio regionale competente.
6. Sono fatti salvi i rapporti instaurati o da instaurarsi con le strutture e i soggetti erogatori di servizi già in possesso del provvedimento di accreditamento rilasciato in data antecedente la pubblicazione del presente regolamento, ovvero ai sensi della Delib.C.R. 12 novembre 2004, n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 13 Modalità di gestione degli elenchi dei soggetti erogatori di servizi e delle strutture accreditate.

1. È istituito presso il Servizio regionale competente l'elenco delle strutture e dei soggetti erogatori di servizi accreditati, il cui aggiornamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise con periodicità annuale. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati avviene per ciascuna struttura della cui gestione il soggetto risulta titolare e per ciascuna tipologia di servizio gestito.
2. L'accredito può essere sospeso o revocato dal Comune e/o dall'Ambito che ha rilasciato il provvedimento di accreditamento, a seguito del venire meno di una delle condizioni e/o dei requisiti di cui all'articolo 11.
3. Qualora nel corso del periodo che intercorre tra due verifiche successive, si manifestino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, il Comune e/o l'Ambito Sociale competente per l'accredito provvedono ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche.
4. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accredito.
5. Il Comune e/o l'Ambito Sociale competente trasmettono al Servizio regionale competente i provvedimenti di sospensione o revoca dell'accredito, entro quindici giorni dall'adozione degli stessi.
6. Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'accredito adottato dal Comune e/o dall'Ambito Sociale comporta, previa notifica al Servizio regionale competente, l'immediata revoca ovvero la sospensione per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, delle convenzioni stipulate per le prestazioni di cui all'articolo 10, comma 3;
7. Il provvedimento di revoca comporta, altresì, la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1.

Articolo 14 Criteri per la definizione delle tariffe dei servizi.

1. Il presente articolo determina i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere per l'acquisto di servizi e/o quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto e che i soggetti gestori di strutture e servizi assumono come riferimento per l'esercizio delle attività.
2. Le tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi sociali e sociosanitari accreditati, comprensive dell'eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti (ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001), dovranno essere determinate dalla Regione, d'intesa con i Comuni e gli Ambiti Sociali e sentite le associazioni di categoria, all'interno del Piano Sociale Regionale e per i servizi e le strutture

sociosanitarie con apposito e successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
- b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
- c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno
- d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.

3. Le tariffe devono essere determinate con riferimento agli standard strutturali ed organizzativi di cui al presente regolamento e non coprono le eventuali prestazioni aggiuntive offerte all'utente.

4. I Comuni, gli Ambiti Sociali e i soggetti gestori di strutture e/o servizi accreditati ai sensi del presente regolamento e per le strutture sociosanitarie secondo quanto stabilito dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie", sono tenuti a fissare le tariffe all'interno di un valore minimo e massimo così come stabilito dal precedente comma.

5. Nel periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le tariffe di cui al comma 2 sono approvate con specifico decreto del Commissario ad acta.

TITOLO II

Autorizzazione e controllo delle strutture e dei servizi sociali

Articolo 15 Autorizzazione al funzionamento.

1. Il presente Titolo definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi socio-assistenziali previsti dal presente regolamento, in attuazione dalla legge regionale, devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.

2. I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento sono volti a garantire ai soggetti destinatari delle prestazioni previste dal sistema integrato di interventi e servizi sociali in Molise, la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali in un'ottica di miglioramento costante della qualità della vita e di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e non discriminazione.

3. Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento, nell'ambito del complessivo sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono articolati in modo da ridurre i fenomeni di marginalità ed esclusione sociale, limitare il ricorso all'istituzionalizzazione e favorire l'integrazione e l'inclusione sociale.

4. In attuazione della legge regionale l'autorizzazione al funzionamento è rilasciata:

- a) per le strutture dal Comune sul cui territorio è ubicata la struttura;
- b) per i servizi dal Comune sul cui territorio il soggetto gestore ha sede operativa.

5. Laddove la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali comprenda esplicitamente anche l'esercizio della funzione autorizzatoria, l'Ambito Sociale provvede al rilascio del provvedimento di autorizzazione in quanto soggetto titolare della procedura.

Articolo 16 Strutture e servizi soggetti all'obbligo di autorizzazione.

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle strutture e ai servizi socio-assistenziali a gestione pubblica e a gestione privata, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale. L'elenco delle strutture e dei servizi è riportato al Titolo III del presente regolamento.

2. Le strutture interessate riguardano:

- a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- b) disabili e soggetti affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive e terminali, per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- c) anziani, per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- d) persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il progetto individuale;
- e) adulti con problematiche sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
- f) adulti e nuclei familiari che si trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a forme di povertà estrema, anche temporanee, a difficoltà abitative, ovvero a provvedimenti restrittivi della libertà personale mediante regimi detentivi.

3. Le strutture di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 che prevedano di erogare anche prestazioni sociosanitarie sono autorizzate in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché secondo la normativa e gli indirizzi regionali in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Articolo 17 Requisiti comuni alle strutture.

1. Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, tutte le strutture individuate nel presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) strutturali:

- 1) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, ovvero anche in zone rurali peri-urbane limitatamente a strutture semiresidenziali e residenziali che integrano il percorso socio-assistenziale e l'accoglienza alberghiera, con terapie occupazionali e riabilitative connesse all'uso delle risorse rurali e agricole, nonché con percorsi di inserimento socio lavorativo tali da richiedere la disponibilità di adeguate superfici ad uso non residenziale per la realizzazione di percorsi dedicati ovvero di laboratori e di attività produttive a scopo didattico-educativo. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dalla struttura deve considerare quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, tale da assicurare la piena accessibilità della struttura.
- 2) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

b) organizzativi:

- 1) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more dell'emanazione di apposito atto normativo di individuazione dei profili professionali sociali e sociosanitari al personale attualmente in servizio e privo del possesso delle qualifiche richieste è fatto obbligo di partecipare a percorsi formativi e di riqualificazione professionale;
 - 2) presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
 - 3) adozione del registro degli ospiti;
 - 4) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
 - 5) adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi;
- c) procedurali:

1) predisposizione per gli utenti di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale. Il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche con cadenza almeno annuale.

Articolo 18 Requisiti comuni ai servizi.

1. Fermo restando l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi il soggetto erogatore dei servizi e degli interventi di cui al presente regolamento deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative:

- a) presenza di figure professionali sociali e sociosanitarie qualificate, in relazione alla tipologia di servizio erogato ed in possesso di titoli e/o esperienza professionale idonei, come di seguito indicato per ogni tipologia di struttura o servizio;
- b) presenza di un coordinatore responsabile del servizio in possesso di laurea, ovvero di specifico titolo con esperienza professionale specifica in riferimento alla tipologia di servizio;
- c) adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi sociali;
- d) adozione di un registro degli utenti del servizio con l'indicazione dei piani di assistenza individuali e, per i minori, di un progetto educativo individuale.

Articolo 19 Procedura per l'autorizzazione al funzionamento.

1. Il Comune competente per territorio, nel corso della procedure per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche e revoche, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i servizi sottoposti alla disciplina di cui al presente regolamento.

2. Il Comune verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, avvalendosi dei propri uffici tecnici, dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, dell'ASReM.

3. Nel provvedimento di autorizzazione il Comune deve indicare:

- a) la denominazione della struttura e del servizio;
- b) l'ubicazione della struttura;
- c) la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore;
- d) il legale rappresentante;
- e) le tipologie di servizi socio-assistenziali e sociosanitari erogati;
- f) la ricettività;
- g) la natura pubblica o privata.

4. Il Comune, qualora accerti la non conformità della struttura o del servizio ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego, deve darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto gestore della struttura, ovvero al titolare del servizio, che entro quindici giorni può presentare elementi e/o documenti integrativi.

5. Il provvedimento di autorizzazione decade in presenza di modifiche strutturali che comportano il mancato rispetto degli standard relativi alla tipologia di struttura per la quale si è ottenuto il provvedimento stesso. Nel caso di ampliamento di struttura che non comporti variazione degli standard minimi e che rispetti gli standard richiesti per i servizi generali e gli spazi comuni, l'autorizzazione va richiesta solo per la parte in ampliamento.

6. L'autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell'assetto societario del soggetto titolare

ovvero gestore della struttura, purché tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio. In questi casi l'autorizzazione è soggetta a convalida da parte del Comune che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della documentazione di cui all'articolo 21.

7. Nel caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante del soggetto gestore, ovvero il titolare del servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione motivata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La sospensione dell'attività, qualora si protragga per più di sei mesi continuativi, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

8. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dalla sua adozione, al Servizio regionale competente, il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione della struttura nell'apposito registro regionale di cui all'articolo 25.

9. Il Comune competente, con cadenza annuale, svolge, nei modi stabiliti al comma 2, attività di verifica di mantenimento dei requisiti minimi previsti nel presente regolamento per l'autorizzazione al funzionamento, e ne comunica l'esito al Servizio regionale competente.

Articolo 20 Applicazione della procedura di autorizzazione al funzionamento delle strutture e disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture.

2. Le strutture che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono formalmente autorizzate al funzionamento, ai sensi della precedente "Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, con partecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici ed enti gestori" approvata con Delib.G.R. 6 marzo 2006, n. 203, sono "de jure" autorizzate e/o accreditate ai sensi del presente regolamento, ad accezione di quanto disposto dall'articolo 29.

3. Dette strutture sono sottoposte a verifica da parte del Comune entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento secondo quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 19. Se, all'esito di tale verifica la struttura dovesse risultare conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, il Comune emana un provvedimento di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi del presente regolamento, e lo trasmette, entro quindici giorni, al Servizio regionale competente.

4. Le strutture che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono state formalmente autorizzate al funzionamento, ai sensi della "Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, con partecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici ed enti gestori", approvata con Delib.G.R. 6 marzo 2006, n. 203 ed usufruiscono della tolleranza del 20 per cento, per eccesso o per difetto, degli standard di riferimento, contemplata al punto denominato "Norma transitoria" della menzionata direttiva, conservano tale beneficio in riferimento al presente regolamento.

5. Qualora il Comune, nell'espletamento dell'attività di verifica, di cui al comma 4, rilevi la non conformità della struttura ai requisiti previsti dal presente regolamento, intima al legale rappresentante della struttura di provvedere all'adeguamento a detti requisiti, nel termine perentorio di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'autorizzazione concessa ai sensi della precedente normativa decade automaticamente e il Comune dispone la chiusura della struttura, dandone comunicazione scritta al Servizio regionale competente.

Articolo 21 Domanda di autorizzazione al funzionamento delle strutture.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore, indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica del soggetto gestore;
- b) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso da parte del legale rappresentante del soggetto gestore;
- c) indicazione dell'ubicazione della struttura e titolo di godimento della stessa;
- d) copia della planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi;
- e) indicazione della destinazione d'uso dei locali e degli spazi;
- f) certificazione di abitabilità e di idonea conformità urbanistica;
- g) attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle strutture;
- h) certificato di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente in materia;
- i) relazione di un tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche della struttura e delle sue pertinenze;
- j) indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
- k) polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
- l) copia della carta dei servizi adottata dalla struttura;
- m) progetto assistenziale generale e/o progetto educativo generale;
- n) l'indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex D.Lgs. n. 626/1994.

Articolo 22 Domanda per l'autorizzazione dei servizi.

1. Per i servizi non erogati in regime residenziale o semiresidenziali riconosciuti dalla Regione, di cui al Titolo III del presente regolamento, il soggetto titolare e/o gestore richiede l'autorizzazione all'esercizio al Comune sul cui territorio insiste la propria sede operativa, attestando il possesso dei requisiti organizzativi richiesti interni alla propria organizzazione, come definiti all'articolo 18.

2. Il Comune, a seguito della richiesta, entro 30 giorni, attiva il procedimento per l'iscrizione nei registri regionali del soggetto titolare e/o gestore di un servizio, previa verifica del rispetto di tutti i requisiti richiesti per l'autorizzazione e, nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza dei requisiti prescritti, dispone l'immediata cessazione del servizio, eventualmente già attivato.

Articolo 23 Attività di vigilanza e controllo.

1. Il Comune competente esercita l'attività di vigilanza avvalendosi degli uffici tecnici comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, della ASReM.

2. Il Comune, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in cui constata il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti dal presente regolamento, comunica tempestivamente al legale rappresentante del soggetto gestore, ovvero del soggetto titolare del servizio, il provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida deve indicare le necessarie prescrizioni e un termine da trenta a novanta giorni per l'adeguamento. Il Comune, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella diffida, sospende o revoca il provvedimento di autorizzazione, in relazione alla gravità delle violazioni.

3. In caso di gravi illegittimità e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia, segnalate anche da altri comuni o ambiti sociali nei quali il soggetto autorizzato abbia attivato il servizio, il Comune che ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio può disporre, senza la preventiva diffida, la sospensione o la revoca dello stesso provvedimento, individuando contestualmente le misure idonee a tutelare gli utenti ovvero favorire soluzioni alternative.

Articolo 24 Attività di vigilanza e controllo della Regione.

1. Il Servizio regionale competente effettua controlli a campione per verificare l'esercizio dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 23.
2. In presenza di circostanze di particolare rilievo, il competente Servizio regionale dell'Assessorato alle Politiche Sociali dispone specifiche attività di verifica e, nel caso di accertate violazioni alla legge regionale e/o al presente regolamento, diffida il Comune competente per territorio ad effettuare le procedure di controllo e ad adottare gli atti conseguenti entro 30 giorni.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale.
4. La Regione, in caso di ingiustificati ritardi nel rilascio del provvedimento autorizzatorio sollecita il Comune territorialmente competente, in caso di reiterata inerzia, previa diffida, decorsi 30 giorni dal termine fissato per l'adempimento, esercita il potere sostitutivo

Articolo 25 Registri delle strutture e dei servizi autorizzati.

1. Sono istituiti presso il Servizio regionale competente i seguenti registri:
 - a) registro delle strutture autorizzate all'esercizio delle attività socio-assistenziali distinte per area di intervento;
 - b) registro dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali distinti per area tematica di intervento, con riferimento alle aree individuate nel Nomenclatore regionale di cui al Titolo III.
2. I registri, in formato cartaceo e informatico, contengono in ordine cronologico d'iscrizione:
 - a) la denominazione e il relativo codice regionale di assegnazione indicato nel Nomenclatore regionale di cui al Titolo III;
 - b) l'ubicazione della struttura;
 - c) la sede legale e amministrativa del soggetto titolare e/o gestore;
 - d) il legale rappresentante;
 - e) la ricettività;
 - f) gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
 - g) la natura pubblica o privata.
3. I comuni, entro quindici giorni dall'adozione, trasmettono al Servizio regionale competente il provvedimento concernente l'autorizzazione al funzionamento, ai fini dell'iscrizione nel registro regionale di cui al presente articolo.
4. Il Servizio regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, di cui al comma 3, provvede all'iscrizione nel registro regionale; nel caso di non conformità del provvedimento adottato dal Comune alle disposizioni del presente regolamento, il Servizio regionale competente, con motivato atto di diniego, restituisce il provvedimento al Comune per la sua regolarizzazione.
5. L'iscrizione nei suddetti registri determina la legittimità dell'esercizio delle attività.
6. Con provvedimento del dirigente del Servizio regionale competente è disposta la pubblicazione nel BURM, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco delle strutture e dei servizi autorizzati.

TITOLO III

Strutture e servizi sociali riconosciuti

Articolo 26 Norme generali.

1. Il presente Titolo individua le strutture e i servizi, distinti per area di intervento, che la Regione riconosce, in raccordo con il Nomenclatore Interregionale degli interventi e Servizi Sociali del CISIS, approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni in data 29 ottobre 2009, per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione sociosanitaria, di cui i Comuni e, per la parte sociosanitaria la Regione, in forma singola o associata, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno piena titolarità nella programmazione, gestione ed attuazione, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della legge regionale.

2. Il Nomenclatore della Regione è approvato ed allegato al presente regolamento come parte integrante. Ciascun servizio o struttura descritta nei successivi articoli riporta un codice identificativo coincidente con quello dell'equivalente servizio o struttura descritto nel Nomenclatore (Allegato 1), che dovrà sempre essere riportato su ciascun atto amministrativo riferito al servizio o alla struttura stesso.

3. È fatto divieto ai Comuni e/o agli Ambiti Sociali di autorizzare servizi o strutture recanti denominazioni diverse da quelle riportate nel presente regolamento al fine di tutelare il cittadino, il consumatore e la comunità tutta.

4. Le caratteristiche delle strutture e dei servizi socio-assistenziali riconosciuti, sulla base dei requisiti di cui al presente regolamento, costituiscono i requisiti minimi strutturali, organizzativi e funzionali per la costruzione di un sistema omogeneo e di qualità sul territorio regionale.

5. È consentito ai Comuni e/o agli Ambiti Sociali autorizzare e/o accreditare esclusivamente le strutture di seguito elencate. Limitatamente ai servizi e agli interventi non elencati nel presente regolamento è consentito ai Comuni e/o agli Ambiti Sociali autorizzarli e/o accreditarli, a condizione che siano previsti nel Nomenclatore regionale e che se ne riportino, fedelmente, il corrispondente codice e descrizione.

6. Per ciascuna struttura elencata si riportano le seguenti informazioni:

- a) denominazione e codice da Nomenclatore regionale;
- b) descrizione;
- c) finalità, tipologia e destinatari;
- d) ricettività;
- e) caratteristiche strutturali;
- f) organizzazione interna e caratteristiche del personale impiegato;
- g) modalità di ammissione e dimissione;
- h) struttura a integrazione sociosanitaria e ripartizione costi ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001;
- i) retta e compartecipazione degli utenti al costo.

7. Per ciascun servizio vengono riportate le seguenti informazioni:

- a) denominazione e codice da Nomenclatore regionale;
- b) descrizione;
- c) finalità, tipologia e destinatari;
- d) organizzazione del servizio e caratteristiche del personale impiegato;
- e) modalità di accesso al servizio/intervento;
- f) servizio a integrazione sociosanitaria e ripartizione costi ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001;
- g) tariffa e compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti.

8. Di seguito si riporta l'elenco delle strutture, degli interventi e servizi socio-assistenziali e sociosanitari distinti per le seguenti aree di intervento:

- a) strutture area famiglia e minori;
- b) strutture e servizi per la prima infanzia;
- c) strutture area disabili;

- d) Strutture area anziani;
- e) strutture area disagio adulto e marginalità sociale;
- f) servizi e interventi sociali per tutte le aree.

9. È consentito ad un singolo gestore di richiedere l'autorizzazione e/o l'accreditamento delle strutture di cui al presente Titolo anche in formula "modulare" a patto che ciascun modulo rispetti i requisiti previsti per ciascuna struttura e, quando compresenti più moduli nello stesso edificio, questi siano divisi, identificabili e accessibili in maniera autonoma e separata. L'edificio, in qualsiasi caso non potrà ospitare più di 120 utenti contemporaneamente.

10. Le sperimentazioni e le soluzioni innovative nella organizzazione e nella progettazione di strutture e servizi tengono conto delle evoluzioni normative e della evoluzione del sistema dei bisogni della popolazione molisana nei diversi contesti territoriali.

11. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale i soggetti gestori di strutture e dei servizi sociali, di cui al presente Titolo, siano essi pubblici o privati, forniscono le informazioni necessarie al sistema informativo sociale regionale, aderendo al monitoraggio secondo le procedure e le regole stabilite dalla Regione. La mancata e protratta adesione a detto monitoraggio comporta l'attivazione delle procedure di vigilanza e controllo della Regione previste dall'articolo 24.

Articolo 27 Qualificazione del personale.

1. Ai fini del presente regolamento la Regione riconosce la necessità di impiegare il personale in possesso delle qualifiche professionali di cui al proprio "Repertorio regionale delle competenze professionali - sistema regionale delle competenze professionali per il comparto socio-assistenziale".
2. Si riconosce la validità del titolo di Operatore Sociosanitario conseguito in altre regioni, nonché quello di Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.) che si pone come equivalente a quello previsto dal "Repertorio regionale delle competenze professionali - sistema regionale delle competenze professionali per il comparto socioassistenziale" denominato "Addetto all'assistenza di base", purché i titoli siano stati conseguiti presso enti di formazione accreditati.
3. Tutto il personale impiegato nelle strutture e nei servizi di cui al presente regolamento deve essere in possesso dei titoli di istruzione e formazione specifici richiesti o, in alternativa, di titoli legalmente equipollenti o di titoli professionali riconosciuti come equivalenti dalla Regione stessa.
4. Il personale in servizio presso strutture o servizi autorizzati e/o accreditati, ai sensi del presente regolamento, è tenuto al costante aggiornamento professionale, nell'interesse superiore della tutela del cittadino utente, secondo modalità che sono indicate nel Piano Sociale Regionale vigente. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta il venir meno dello standard minimo necessario all'accreditamento e, qualora persista per un periodo superiore a tre mesi, comporta la sospensione e quindi la revoca dell'accreditamento e/o dell'autorizzazione.
5. I soggetti gestori che accreditano strutture e servizi di cui al presente titolo devono garantire attività di supervisione e motivazione del proprio personale, anche finalizzate al contenimento del fenomeno del "burn out", secondo le modalità indicate nel Piano Sociale Regionale vigente e per le strutture e i servizi sociosanitari nel singolo provvedimento di accreditamento. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta il venir meno dello standard minimo necessario all'accreditamento e, qualora persista per un periodo superiore a tre mesi, comporta la sospensione e, quindi, la revoca dell'accreditamento.
6. Le attività di supervisione devono essere svolte da personale con comprovata esperienza nel coordinamento e nella supervisione di strutture e servizi e con laurea afferente all'area socio-psico-pedagogica.

Articolo 28 Integrazione sociosanitaria.

1. Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento svolgono attività socio-assistenziali e sociosanitarie, secondo quanto indicato nei requisiti specifici delle singole tipologie di struttura di seguito riportati.
2. Le strutture sociosanitarie, così come indicato in ciascun articolo, sono autorizzate e accreditate secondo quanto stabilito dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie" e per la parte di integrazione sociosanitaria, dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata attraverso la valutazione multidisciplinare e multidimensionale del bisogno, la definizione di un piano di assistenza integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti. A tal fine l'ammissione degli utenti/pazienti alle strutture è disposta dalla Unità di Valutazione Multidimensionale integrata, territorialmente competente, convocata con validità di conferenza dei servizi e integrata dalle necessarie figure professionali, la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone l'ammissione alla struttura nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei familiari.
4. La regolazione dei rapporti tra Distretto Sanitario e Ambito Sociale, ai fini del buon funzionamento delle Unità di Valutazione Multidimensionale integrate (UVM), l'adozione di procedure di valutazione condivise degli utenti/pazienti (SVAMA e SVAM-di), nonché di adozione di piani assistenziali integrati e personalizzati (PAI), è demandata al Piano Sociale Regionale, nonché ad uno specifico atto di indirizzo sull'integrazione sociosanitaria adottato dalla Giunta regionale.

Articolo 29 Riconversione delle residenze protette: norma transitoria.

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le "residenze protette" autorizzate e/o accreditate ai sensi della precedente normativa regionale socio-assistenziale (le c.d. RP) e operanti in regime privato senza convenzionamento con il Sistema Sanitario Regionale, devono dichiarare al Comune competente la volontà di iscrizione al registro regionale delle strutture autorizzate e/o accreditate scegliendo la tipologia di struttura tra quelle elencate al presente regolamento e adottando la nuova dicitura (con relativo codice identificativo).
2. È consentita l'iscrizione per più tipologie di struttura, anche in forma modulare, a patto che vengano rispettati tutti gli standard minimi previsti per ciascuna struttura o modulo, comunque in ossequio a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 26.
3. Le residenze protette che adotteranno tale procedura mantengono l'autorizzazione al funzionamento e adeguano i propri standard strutturali ed organizzativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, formulando, entro tale termine, una nuova istanza di autorizzazione.

Capo I

Strutture area famiglia e minori

Articolo 30 Comunità alloggio per minori.

Denominazione	Comunità alloggio per minori
Codice Nomenclatore	Codice regionale B8 codice CISIS M3G
Descrizione	La Comunità alloggio per minori è una struttura socio-educativa e

assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. È una struttura educativa residenziale in grado di accogliere adolescenti con problematiche omogenee. Oltre a favorire uno sviluppo armonico della personalità dell'adolescente, nella struttura l'adolescente deve poter acquisire le capacità decisionali e di responsabilità, per accrescere la sua autonomia e le possibilità progettuali. Infatti, questa struttura accoglie adolescenti che non hanno punti di riferimento in quanto provenienti da nuclei familiari disgregati o poco attenti ai suoi bisogni di crescita e di identificazione o, ancora, perché non in grado di stabilire contatti significativi con altri referenti o il gruppo dei pari. Queste difficoltà lo indicano, spesso, ad avere atteggiamenti di rifiuto delle regole e a collocarlo in una posizione di svantaggio rispetto agli altri.

Finalità, tipologia e destinatari

Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare, ha carattere residenziale e si rivolge a minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni fino a massimo 21 anni su disposizione del Tribunale per i Minorenni. I minori, maschi e/o femmine, accolti su disposizione del Tribunale per i Minorenni, dietro segnalazione del Servizio Sociale comunale, compresi i minori stranieri non accompagnati, devono essere ospitati in nuclei omogenei per età.

Nella Comunità alloggio possono trovare ospitalità continuata, nell'arco delle 24 ore, un numero di minori di ambo i sessi da 5 a 10. È consentito l'accesso ad ulteriori 2 minori come accoglienza d'emergenza che non può protrarsi oltre 6 mesi.

La struttura, che deve corrispondere agli standard di civile abitazione e necessariamente nel perimetro del centro abitato, deve essere costituita da:

Ricettività

- locale adibito a cucina e a dispensa, non inferiore a 15 mq;
- n. 2 servizi igienici, di cui uno ad uso del personale e dotato, possibilmente di antibagno, ed uno per gli adolescenti, ambienti dotati di doccia o vasca, W.C.
- bidet, lavandino e di arredamento necessario per la funzionalità dello spazio;
- zona soggiorno, per le attività di gruppo, non inferiore a 24 mq o, in alternativa,
- due stanze tra loro attigue non inferiori, complessivamente, a 28 mq;

Caratteristiche strutturali

- locale adibito a sala da pranzo non inferiore a 18 mq;
- locale adibito a studio non inferiore a 15 mq;
- n. 1 stanza da letto per l'operatore, non inferiore a 9 mq.
- le camere da letto per i minori ospitati devono essere di non oltre 3 posti letto, con una superficie minima di mq 9 per un posto letto, mq 16 per due posti letto, mq 24 per tre posti letto.

Tutti i locali devono essere dotati di finestre o balconi, nonché di impianti di riscaldamento funzionante. Ogni locale, altresì, deve essere arredato in modo da consentire il massimo agio agli ospiti e agli operatori

Nella Comunità alloggio il rapporto minimo tra educatori e minori deve essere in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa vigente, prevedendo preferibilmente la presenza di entrambi i sessi. Nelle ore notturne la comunità deve assicurare almeno la presenza di una unità di personale educativo.

Il gruppo degli operatori è così costituito:

- 1 Assistente Sociale che svolga anche le funzioni di coordinamento della struttura;

- 2 educatori in possesso del titolo di: Educatore professionale o Pedagogista o Laureato in Scienze dell'Educazione o Educatore familiare o Psicologo;

- 1 operatore ausiliario per il governo della struttura e la preparazione dei pasti;

Le funzioni di coordinamento della struttura possono essere svolte anche dallo psicologo, dal pedagogista o da un laureato in scienze dell'educazione.

Lo staff della struttura, in collaborazione con l'Ente inviante, definisce, per ciascun ospite, un progetto educativo individualizzato (PEI) sulla base delle caratteristiche del minore, dei suoi bisogni e del suo contesto familiare di origine e sociale, dei risultati che si vogliono ottenere e della capacità di risposta della comunità in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi territoriali.

Il Progetto Educativo Individuale deve comprendere:

- l'individuazione dell'operatore responsabile del PEI;
- la valutazione multidimensionale dell'utente;
- l'informazione e il coinvolgimento del minore e/o dei suoi familiari (o del tutore) e del Servizio inviante all'interno del PEI;
- l'individuazione degli obiettivi specifici d'intervento;
- l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto;
- la pianificazione degli interventi e delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi;
- la realizzazione di attività di verifica sul PEI (procedure, tempi e strumenti).

Deve essere definito e adottato un sistema di valutazione dei risultati (valido e attendibile) sul singolo utente e i dati in output da tale sistema devono essere utilizzati per ridefinire il PEI.

Le informazioni ed i dati sul minore devono essere inseriti in una cartella personale dove dovranno essere riportati i risultati delle verifiche in itinere e delle valutazioni finali.

Nella Comunità deve essere presente un registro in cui vengono indicati i nominativi degli ospiti e di una persona di riferimento (familiare e/o tutore) con relativo indirizzo e recapito telefonico, oltre ai referenti del servizio inviante. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti dalla struttura.

L'Ente Gestore deve assicurare l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla L. 184/83 e relativi adempimenti regionali. Deve, inoltre, se nel caso, dare comunicazione all'autorità giudiziaria competente delle dimissioni del minore.

Il responsabile della struttura dovrà tenere regolare registro nel quale annoterà, volta in volta, eventuali rientri temporanei del minore nel suo nucleo familiare, nonché tutti gli avvenimenti più importanti che possano riguardarlo. Nello stesso registro il responsabile della struttura farà apporre la firma del genitore o di chi da questo delegato, che preleva il minore.

Con cadenza semestrale il responsabile è tenuto ad inviare, al servizio sociale del Comune o del Distretto Sociale, apposita relazione relativa alle dinamiche di crescita socio-psicologica del minore. Le dimissioni del minore sono disposte, per iscritto, dall'Ente inviante.

La struttura accoglie il minore su disposizione del Servizio Sociale comunale o dell'Ambito Sociale o da parte dell'Autorità giudiziaria. L'autorizzazione all'inserimento deve riportare il periodo presumibile di affidamento alla struttura. L'ulteriore proroga del

Organizzazione interna e Personale

Modalità di ammissione e dimissione

Integrazione sociosanitaria	<p>periodo di inserimento deve seguire le stesse modalità. Gli operatori della struttura sono tenuti a predisporre, in collaborazione con il Servizio Sociale comunale o dell'Ambito Sociale, apposito progetto per il minore accolto, rivolto ad identificare i percorsi di crescita sotto il profilo socio-psicologico. La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.</p>
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	<p>In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta non varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico del Comune e/o dell'Ambito Sociale cui il Tribunale per i Minorenni assegna la tutela del minore stesso.</p>

Articolo 31 Comunità di tipo familiare per minori.

Denominazione	Comunità di tipo familiare per minori
Codice Nomenclatore	Codice regionale B9 codice CISIS M3G
Descrizione	<p>La Comunità di tipo familiare per minori è una struttura che eroga un servizio educativo ed assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore il cui nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. Questo servizio si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti residenti nella struttura, preferibilmente di ambo i sessi che svolgono funzioni genitoriali. La Comunità familiare si colloca come struttura residenziale alternativa e di contrasto al processo di istituzionalizzazione, ma anche come punto di riferimento nella comunità solidale, per l'azione di deistituzionalizzazione dei minori. La struttura, improntata sul modello familiare, pone al centro della sua azione, lo sviluppo e il rispetto della personalità del bambino/a affidato. L'azione educativa, che si realizza all'interno della casa, deve coinvolgere la famiglia d'origine del minore, ove possibile, la scuola, il gruppo dei pari.</p>
Finalità, tipologia e destinatari	<p>Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare, ha carattere residenziale e si rivolge a minori di età compresa tra 0 e 18 anni; su disposizione del Tribunale dei Minorenni l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni.</p>
Ricettività	<p>Ospita, compatibilmente con la capacità alloggiativa, fino a un numero massimo di 6 minori di ambo i sessi</p> <p>La struttura, che deve corrispondere agli standard di civile abitazione e necessariamente nel perimetro del centro abitato; deve essere costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locale adibito a cucina e a dispensa, non inferiore a 12 mq; - n. 2 servizi igienici, di cui uno ad uso del personale e dotato, possibilmente di - antibagno, e uno per i minori, ambienti dotati di doccia o vasca, W.C. bidet, - lavandino e di arredamento necessario per la funzionalità dello spazio;

Caratteristiche strutturali

- zona soggiorno, per le attività di gruppo, non inferiore a 18 mq o, in alternativa,
- due stanze tra loro attigue non inferiori, complessivamente, a 24 mq;

- locale adibito a sala da pranzo non inferiore a 18 mq;
- locale adibito a studio non inferiore a 15 mq;
- n. 1 stanza da letto per l'operatore, non inferiore a 9 mq.

Le camere da letto per i minori ospitati devono essere di non oltre 3 posti letto (esclusi i letti a castello), con una superficie minima di:

- mq 9 per un posto letto;
- mq 14 per due posti letto;
- mq 19 per tre posti letto.

Tutti i locali devono essere dotati di finestre o balconi, nonché di impianti di riscaldamento funzionante. Ogni locale, altresì, dovrà essere sufficientemente arredato e disporre di tutti quegli ausili (giochi, libri e così via), al fine di consentire il massimo agio ai minori e agli operatori.

Personale

Il personale della struttura deve potere soddisfare le esigenze dei minori in un'ottica di sostegno al suo sviluppo psico-fisico. Pertanto il gruppo minimo di operatori deve essere così costituito:

- due adulti idonei all'affido, conformemente alla normativa regionale in materia, che assumono funzioni genitoriali, prevedendo preferibilmente la presenza di entrambi i sessi;
- almeno un Educatore (Educatore professionale, Pedagogista, Laureato in Scienze dell'educazione);
- almeno un consulente dell'area socio-psicologica (sociologo, assistente sociale o psicologo);
- almeno un Animatore socio-educativo o da esperti per prestazioni relative ad interventi di animazione, secondo l'organizzazione delle attività della comunità.

La coppia genitoriale, assistita dal personale della struttura, in collaborazione con l'Ente inviante, definisce, per ciascun ospite, un progetto educativo individualizzato (PEI) sulla base delle caratteristiche del minore, dei suoi bisogni e del suo contesto familiare di origine e sociale, dei risultati che si vogliono ottenere e della capacità di risposta della comunità in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi territoriali.

Il Progetto Educativo Individuale deve comprendere:

1. l'individuazione dell'operatore responsabile del PEI;
2. la valutazione multidimensionale dell'utente;
3. l'informazione e il coinvolgimento del minore e/o dei suoi familiari (o del tutore) e del Servizio inviante all'interno del PEI;
4. l'individuazione degli obiettivi specifici d'intervento;

Organizzazione interna e Personale

5. l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto;
6. la pianificazione degli interventi e delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi;
7. la realizzazione di attività di verifica sul PEI (procedure, tempi e strumenti).

Deve essere definito e adottato un sistema di valutazione dei risultati (valido e attendibile) sul singolo utente e i dati in output da tale sistema devono essere utilizzati per ridefinire il PEI.

Le informazioni ed i dati sul minore devono essere inseriti in una cartella personale dove dovranno essere riportati i risultati delle verifiche in itinere e delle valutazioni finali.

Nella Comunità deve essere presente un registro in cui vengono indicati i nominativi degli ospiti e di una persona di riferimento

(familiare e/o tutore) con relativo indirizzo e recapito telefonico, oltre ai referenti del servizio inviante. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti dalla struttura. Obblighi di comunicazione: l'Ente Gestore deve assicurare l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla L. 184/83 e relativi adempimenti regionali. Deve inoltre, se nel caso, dare comunicazione all'autorità giudiziaria competente delle dimissioni del minore.

Il responsabile della struttura dovrà tenere regolare registro nel quale annoterà, volta in volta, eventuali rientri temporanei del minore nel suo nucleo familiare, nonché tutti gli avvenimenti più importanti che possano riguardarlo. Nello stesso registro il responsabile della struttura farà apporre la firma del genitore o di chi da questo delegato, che preleva il minore.

Con cadenza semestrale il responsabile è tenuto ad inviare, al servizio sociale del Comune o del Distretto Sociale, apposita relazione relativa alle dinamiche di crescita socio-psicologica del minore. Le dimissioni del minore sono disposte, per iscritto, dall'Ente inviante.

La struttura accoglie il minore su disposizione del Servizio Sociale comunale o dell'Ambito Sociale o da parte dell'Autorità giudiziaria. L'autorizzazione all'inserimento deve riportare il periodo presumibile di affidamento alla struttura. L'ulteriore proroga del periodo di inserimento deve seguire le stesse modalità. Gli operatori della struttura sono tenuti a predisporre, in collaborazione con il Servizio Sociale comunale o dell'Ambito Sociale, apposito progetto per il minore accolto, rivolto ad identificare i percorsi di crescita sotto il profilo socio-psicologico.

Modalità di ammissione e dimissione

Integrazione sociosanitaria

Retta e compartecipazione degli utenti al costo

La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.

In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta non varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico del Comune e/o dell'Ambito Sociale cui il Tribunale per i Minorenni assegna la tutela del minore.

Articolo 32 Comunità educativa mamma bambino.

Denominazione	Comunità educativa mamma bambino
Codice Nomenclatore	Codice regionale B10 codice CISIS M3C
Descrizione	La Comunità mamma-bambino accoglie gestanti e/o madri con figlio, in quanto in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali oppure in condizioni di disagio psicosociale.
Finalità, tipologia e destinatari	La Comunità ha finalità assistenziali ed educative volte alla preparazione alla maternità ed alla relazione con il figlio, al sostegno dell'autonomia personale e della capacità genitoriale e accoglie gestanti e/o madri con figli in regime residenziale.
Ricettività	Può accogliere massimo 6 donne con i propri figli + 2 eventuali posti per la pronta accoglienza

Caratteristiche strutturali	<p>La struttura deve avere le caratteristiche di civile abitazione e deve prevedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. camere da letto singole per ogni donna, in cui può essere aggiunto solo il letto del bambino; 2. locali per servizi igienici in misura di almeno 1 ogni 3 ospiti; 3. un locale soggiorno-pranzo; 4. cucina; 5. una postazione telefonica accessibili per le ospiti.
Organizzazione interna e Personale	<p>La dotazione organica va calcolata sul numero di ospiti residenti e in modo tale da garantire la presenza di almeno 1 Educatore (Educatore professionale, Pedagogista, Laureato in Scienze dell'Educazione) e di almeno 1 operatore ogni 3 ospiti adulti. L'Ente Gestore, oltre alla presenza degli operatori, può avvalersi dell'opera di volontari. Nella Comunità deve essere assicurata la presenza di personale e/o volontari durante l'arco delle 24 ore.</p> <p>Il personale con funzione di educatore-animatore deve essere in possesso, alternativamente, del titolo di Educatore (Pedagogista, Educatore professionale, Laureato in Scienze dell'Educazione) a di Animatore socio-educativo conseguito a seguito di corsi regionali di formazione specifica o altro titolo riconosciuto equivalente. Il personale che non svolge la funzione di educatore-animatore, deve essere in possesso del diploma di scuola superiore preferibilmente ad indirizzo psico-pedagogico o deve aver partecipato a percorsi formativi o di aggiornamento in ambito sociale, riconosciuti dalla Regione.</p> <p>L'Ente Gestore deve garantire la funzione di coordinamento all'interno della Comunità mamma-bambino. La persona che svolge funzione di coordinamento (anche scelta tra gli educatori-animatori della Comunità) deve essere in possesso di diploma o laurea con indirizzo socio-psico-pedagogico o, in alternativa, delle qualifiche previste per il personale con funzione di educatore-animatore. Avrà compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari.</p> <p>L'Ente Gestore deve garantire la funzione di supervisione. Il supervisore dovrà essere in possesso di laurea in area psico, socio, pedagogico, dovrà garantire il sostegno formativo e organizzativo degli educatori e degli operatori, la promozione e valutazione della qualità dei servizi, una cultura di sviluppo e di ricerca del servizio.</p>
Modalità di ammissione e dimissione	<p>La struttura accoglie gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare su disposizione del Servizio Sociale comunale o dell'Ambito Sociale o da parte dell'Autorità giudiziaria. L'autorizzazione all'inserimento deve riportare il periodo presumibile di affidamento alla struttura. L'ulteriore proroga del periodo di inserimento deve seguire le stesse modalità. Gli operatori della struttura sono tenuti a predisporre, in collaborazione con il Servizio Sociale comunale o dell'Ambito Sociale, apposito progetto per la gestante o per la madre con i figli a carico rivolto ad identificare i percorsi di crescita sotto il profilo socio-psicologico. Le dimissioni del minore sono disposte, per iscritto, dall'Ente inviante.</p>
Integrazione sociosanitaria	<p>La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.</p>
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	<p>In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta non varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico del Comune e/o dell'Ambito Sociale cui il Tribunale per i Minorenni assegna la tutela del minore o, in subordine, cui appartiene il</p>

Servizio Sociale professionale inviante la madre.

Articolo 33 Centro diurno per minori.

Denominazione	Centro diurno per minori
Codice Nomenclatore	Codice regionale B7 codice CISIS LB4-1
Descrizione	<p>Il Centro diurno per minori è una struttura semiresidenziale socio-educativa per bambini e adolescenti che accoglie minori in età scolare che necessitano di interventi di tipo assistenziale e, in particolar modo, di sostegno educativo, nell'evidenza che i processi di deistituzionalizzazione devono essere accompagnati da azioni mirate a creare forme di prevenzione secondaria del disagio. Per questo i minori che vengono accolti, devono potere fare riferimento ad operatori referenti, in grado di sostenerli attraverso la costruzione di relazioni interpersonali significative.</p> <p>Tra gli elementi che caratterizzano il Centro Diurno, spiccano:</p> <ul style="list-style-type: none">- la capacità di organizzare e costruire progettualità educative rivolte sia al singolo minore che al gruppo;- la capacità di prestare ascolto e di accogliere i minori, divenendo per loro referenti sicuri;- la capacità di attuare interventi di integrazione col territorio, per ridurre i processi di emarginazione.
Finalità, tipologia e destinatari	<p>Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale che ha finalità educative e assistenziali volte alla realizzazione di progetti di integrazione del minore nel territorio e con il nucleo familiare e accoglie minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, maschi e/o femmine.</p>
Ricettività	<p>Il Centro Diurno può accogliere un massimo di 30 unità, sia bambini che bambine, in età compresa tra i 6 e 18 anni, e deve garantire l'apertura per tutti i dodici mesi dell'anno, esclusi i giorni di festa.</p>
Caratteristiche strutturali	<p>La struttura, che deve corrispondere agli standard di civile abitazione, deve essere costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none">- locale adibito a cucina e a dispensa, non inferiore a 15 mq;- n. 2 servizi igienici, di cui uno ad uso del personale e uno per i minori, dotati di doccia o vasca, W.C. bidet, lavandino e di arredamento necessario per la funzionalità dello spazio;- zona soggiorno per le attività di gruppo, per come in precedenza descritte, non inferiore a 24 mq o, in alternativa, due stanze tra loro attigue non inferiori, complessivamente, a 28 mq;- locale adibito a sala da pranzo non inferiore a 18 mq;- locale adibito a studio non inferiore a 15 mq;- n. 1 locale adibito a sala televisiva o mediateca, non inferiore a 12 mq. <p>Tutti i locali devono essere dotati di finestre o balconi, nonché di impianti di riscaldamento funzionante, ed essere collocati sullo stesso piano.</p> <p>Ogni locale, dovrà essere sufficientemente arredato e disporre di tutti quegli ausili (giochi, libri e così via), al fine di consentire il massimo agio ai minori e agli operatori.</p>

Organizzazione.

Il Centro Diurno è una struttura di accoglienza quotidiana a carattere semiresidenziale.

Il minore può essere accolto ed essere sostenuto, sia in modo continuativo che saltuario, nell'arco della giornata compreso tra le 8.00 e le 20.00.

Le ore di permanenza nella struttura sono, comunque, stabilite in base alle necessità del minore e sulla base del progetto di intervento individualizzato.

Oltre a garantire il pranzo e la merenda o colazione, nei giorni che vanno dal lunedì al sabato, nel Centro Diurno devono essere assicurate:

- il sostegno didattico inteso come continuità delle ore curricolari, ma anche come ulteriore possibilità offerta nell'acquisizione del senso critico e della capacità di analisi;

- gioco e attività ludiche, attraverso cui il minore si appropria degli spazi che lo circondano, condividendo con i suoi pari e gli operatori esperienze diverse da quelle scolastiche, familiari e a quelle di strada;

- attività manuali ed espressive per fare crescere il senso dell'estetica, della creatività, nonché le capacità manipolative e di gestione degli strumenti e degli attrezzi.

Personale

Per la gestione del Centro Diurno è prevista la presenza di almeno un operatore ogni 10 minori, in possesso della qualifica di Educatore (Educatore professionale, Pedagogista, Laureato in Scienze dell'Educazione) o Assistente sociale o Psicologo. Tra gli operatori devono figurare almeno un Educatore e una unità di personale ausiliario per il governo della struttura e la preparazione dei pasti.

Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell'area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa.

L'ammissione al servizio avviene su proposta del Servizio sociale professionale comunale o d'Ambito Sociale anche a seguito di disposizione del Tribunale per i Minorenni.

La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.

In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta non varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico del Comune e/o dell'Ambito Sociale cui è affidato il minore.

Organizzazione interna e Personale

Modalità di ammissione e dimissione

Integrazione sociosanitaria

Retta e compartecipazione degli utenti al costo

Capo II

Strutture e servizi per la prima infanzia

Articolo 34 Servizi educativi per la prima infanzia.

1. I servizi educativi per la prima infanzia si dividono in

Asilo Nido/Nido d'infanzia

"Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e

offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i Micronidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia".

Servizi integrativi per la prima infanzia "In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per massimo 5 ore); centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare".

Articolo 35 Norme comuni.

1. In aggiunta a quanto disposto dagli articoli 17 e 21 circa la Carta dei servizi si precisa che fa parte della Carta dei servizi anche il progetto educativo che rappresenta la realizzazione e lo sviluppo dei valori, degli orientamenti, degli obiettivi generali e delle intenzionalità che identificano il singolo servizio.

2. Il gruppo degli operatori dei servizi educativi per la prima infanzia, con un adeguato supporto tecnico pedagogico, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento del progetto educativo del servizio (quale attuazione del progetto pedagogico). Il progetto deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio, gli strumenti del gruppo educativo (osservazione-documentazione-valutazione).

3. Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie, il progetto educativo deve prevedere:

- a) la cura dell'accoglienza quotidiana dei genitori e dei loro figli;
- b) la partecipazione e condivisione del progetto educativo-didattico;
- c) colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;
- d) riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- e) iniziative che favoriscano la socializzazione tra i vari componenti del servizio.
- f) incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità;
- g) attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

4. La necessità di aggiornamento professionale del personale in servizio e la formazione degli educatori derivano dalla natura e dalle finalità del servizio. In questa prospettiva è necessario che le iniziative si svolgano secondo una programmazione puntuale e continuativa. Queste iniziative inoltre dovranno essere finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio. L'aggiornamento professionale in servizio e la formazione permanente degli educatori vengono promossi a livello regionale e a livello di ambito e deve prevedere un monte orario non inferiore a 25 ore per ogni educatore.

5. È auspicabile che a livello di Ambito venga assicurato il coordinamento pedagogico che svolge compiti di sostegno al lavoro degli operatori, di indirizzo, di sperimentazione, monitoraggio e documentazione delle esperienze e di raccordo tra i servizi.

6. Per facilitare la garanzia della tutela e della vigilanza igienico-sanitaria sui servizi educativi per la prima infanzia sarà offerta dai soggetti gestori la massima collaborazione agli operatori della ASReM. In particolare dovranno essere individuate forme specifiche di collaborazione al fine di garantire l'integrazione dei bambini disabili (Progetto Educativo Individualizzato), inoltre saranno previste visite osservative da parte degli

operatori dell'ASReM nei servizi educativi per prevenire eventuali difficoltà dello sviluppo e intervenire prontamente su incipienti difficoltà motorie, linguistiche relazionali, etc.

7. Per ricoprire il ruolo di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia si deve essere in possesso di uno dei titoli seguenti:

- a) diploma di maturità magistrale o Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- b) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- c) diploma di dirigente di comunità;
- d) diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- e) diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- f) diploma di laurea in pedagogia;
- g) diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- h) diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- i) corsi di formazione post-laurea di almeno 600 ore vertenti su tematiche educative per l'infanzia, svolti presso centri riconosciuti o accreditati dalle Regioni;
- j) diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- k) diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 di cui alle classi:
 - 1) LM - 50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
 - 2) LM - 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
 - 3) LM - 85 scienze pedagogiche;
 - 4) LM - 93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education

8. Per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea in Pedagogia;
- b) diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;
- c) diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- d) diploma di laurea in Psicologia.

9. Dal 1° settembre 2015 (anno educativo 2015-2016) saranno ritenuti validi per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per la prima infanzia i soli diplomi di laurea sopra indicati. Continueranno, comunque, ad avere valore per l'accesso ai posti di educatore tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data.

10. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è garantito dal personale educatore e collaboratore che forma il gruppo di lavoro di ogni servizio. Il personale educatore è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e attua il progetto educativo, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio. Il personale collaboratore, addetto ai servizi generali, è responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti e materiali e collabora con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici, alla preparazione e distribuzione del vitto e al buon funzionamento del servizio.

11. La dieta andrà concordata con l'ASReM. È consentito che gli alimenti vengano prodotti da servizio cucina esterna solo per bambini di età superiore ai dodici mesi. La dieta, per i bambini dei Nidi, Micronidi e del servizio di educatrice domiciliare andrà concordata e approvata dall'ASReM.

Articolo 36 Asilo Nido o Nido d'Infanzia.

Denominazione
Codice Nomenclatore

Asilo nido o Nido d'Infanzia
Codice regionale B1 codice CISIS LB1
L'Asilo nido o Nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro

Descrizione	<p>crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa. L'asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.</p> <p>Altre strutture assimilate sono il nido aziendale o il nido di condominio, che mantengono le stesse caratteristiche dell'asilo nido o del micronido, in relazione al numero di posti bambino. Per tutte le tipologie di nido di infanzia qui individuate si applicano le caratteristiche organizzative e gli standard di seguito indicati.</p>
Finalità, tipologia e destinatari	<p>Educativa e sociale per bambini e bambine di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.</p> <p>La ricettività minima e massima del nido d'infanzia sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 17 e 60 posti bambino.</p>
Ricettività	<p>Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti nei nidi d'infanzia, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 10%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti.</p> <p>Il nido può organizzarsi in sezioni sia omogenee che eterogenee per età. Particolare attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli (bambini da 3 ai 10-12 mesi).</p> <p>L'area esterna a disposizione dei bambini deve essere non inferiore a 10 mq per posto bambino. Lo standard dello spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) dei fabbricati e al netto delle aree di parcheggio. Per i nidi collocati nei centri storici o in ambiti urbani ad alta densità abitativa lo spazio esterno è pari almeno a 5 mq per posto bambino.</p> <p>Lo spazio esterno deve essere preferibilmente compatto, cioè estendersi su un unico lotto di forma e perimetro regolari, per essere maggiormente fruibile da parte dei bambini. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.</p> <p>La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.</p> <p>Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche, l'ingresso può essere unico. La struttura deve garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.</p> <p>L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del nido, salvo il caso di utilizzo programmato, in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto, da parte di altri soggetti, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.</p> <p>Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e</p>

Caratteristiche strutturali

attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del nido che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

Articolazione degli spazi interni e spazi essenziali

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono possedere caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Dovranno essere organizzati in modo tale da permettere ai bambini di usufruirne in modo libero e autonomo, con esclusione dei locali che possono creare loro dei pericoli. Deve, inoltre, essere garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi essenziali sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio;
- g) area esterna.

Superficie interna

La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei nidi a tempo pieno non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq per posto bambino, intesi come superficie utile netta, da cui vanno esclusi gli spazi per i servizi generali, che dovranno comprendere almeno quelli indicati come essenziali e precisamente quelli indicati alla lettera a), alla lettera d), alla lettera e) limitatamente ai servizi igienici per adulti, e alla lettera f).

Nei nidi a tempo parziale gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 7 mq per posto bambino.

Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalla sezione.

L'unità minima è integrata da altri spazi di uso comune destinati alle attività individuate nel progetto educativo di riferimento. Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per attività individuali e di grande o piccolo gruppo.

Gli spazi del nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.

Organizzazione delle sezioni

La sezione rappresenta l'unità spaziale minima del nido e può essere organizzata in base a criteri relativi all'omogeneità dell'età e allo sviluppo globale dei bambini o alla loro eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche individuate dal personale e dal coordinamento pedagogico e riferite alla specifica progettazione

educativa. La struttura del nido d'infanzia può articolarsi su più sezioni, in relazione alla capienza della struttura, all'età e al numero dei bambini iscritti. Ciascuna sezione deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati, idonei a svolgere le seguenti funzioni:

- a. attività ludiche individuali e di gruppo;
- b. soggiorno e pranzo;
- c. riposo.

Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità compatibili con il sonno.

Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono prevedere, di norma:

- a. un WC adatto allo sviluppo del bambino (per ogni sei bambini);
- b. un lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini;
- c. una vasca bagno e fasciatoio.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse. Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale.

Organizzazione interna e Personale

Servizi generali

I servizi generali dei nidi devono comprendere:

- a. ufficio, se non previsto in altre sedi;
- b. idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- c. cucina. Possono essere previsti i pasti veicolati: in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta attrezzata, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- d. uno spazio opportunamente posizionato e attrezzato per il lavaggio delle stoviglie;
- e. un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o attraverso percorsi interni che non implicino interferenze con gli spazi dedicati alle attività educative;
- f. lavanderia, opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- g. uno spazio guardaroba;
- h. locali di deposito e/o sgombero;
- i. uno spazio per la preparazione del materiale didattico, i colloqui con i genitori e le attività amministrative.

Qualora nella stessa struttura sia ubicato un altro servizio educativo o una scuola dell'infanzia, o una scuola primaria (uguale polo per l'infanzia), gli spazi dei servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi.

Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a 10 mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana. L'orario di apertura del nido d'infanzia non può essere inferiore a 6 ore giornaliere.

Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate: i nidi d'infanzia possono essere a tempo pieno, quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno, o a tempo parziale, quando osservano un orario di apertura inferiore alle otto ore.

Rapporto numerico tra educatori e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini

accolti (numero, età ...), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 8. Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private: nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventiquattro bambini, escluso il personale di cucina.

Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno, degli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituisce il gruppo degli operatori del nido d'infanzia. I parametri evidenziati al punto precedente consentono di definire l'organico del personale da assegnare al nido. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

Nei gruppi sezioni in cui sono inseriti bambini disabili (con certificazione), in relazione al numero e alla gravità della situazione, su proposta dell'ente gestore, sentito il gruppo di lavoro può essere stabilita la riduzione del numero di bambini, o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione.

Modalità di ammissione e dimissione
Integrazione sociosanitaria

L'ammissione al servizio è libera ed avviene su richiesta della famiglia del bambino

La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.

Retta e compartecipazione degli utenti al costo

In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico della famiglia del bambino. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 37 Micronido.

Denominazione
Codice Nomenclatore

Micronido

Codice regionale B2 codice CISIS LB1

Descrizione

Il Micronido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia e si differenzia dal nido per minore capacità di accoglienza e per alcuni parametri strutturali. Svolge anche servizio di mensa e di riposo. Può ospitare fino ad un massimo di 16 bambini, dai tre mesi ai tre anni. Il micronido può essere realizzato anche in un appartamento purché destinato esclusivamente a questo servizio, o in azienda.

Finalità, tipologia e destinatari

Educativa e sociale per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni

La ricettività minima e massima del Micronido sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 6 e 16 posti bambino.

Ricettività

Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione

Caratteristiche strutturali

dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti nei nidi d'infanzia, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 10%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti.

Il nido può organizzarsi in sezioni sia omogenee che eterogenee per età. Particolare attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli (bambini da 3 ai 10-12 mesi).

Spazi esterni e struttura

Lo spazio esterno è pari ad almeno 8 mq per posto bambino ed è da considerarsi in aggiunta all'area di sedime (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) dei fabbricati e al netto delle aree di parcheggio.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a Micronido deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e deve avere un ingresso indipendente.

Per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi l'ingresso può essere unico. Di norma, inoltre, la struttura deve garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) e relativi servizi siano collocati su un unico piano.

Nel caso in cui il Micronido sia collocato in uno stabile che ospita anche appartamenti o uffici, l'ingresso al servizio deve essere adeguatamente vigilato anche tramite strumenti di telecontrollo.

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini, salvo il caso di utilizzo programmato in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto da parte di altri soggetti, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in continuità con gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del Micronido, che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed esterno.

Articolazione degli spazi interni e spazi essenziali

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi essenziali sono i seguenti:

a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;

- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti;
- f) cucina o terminale di cucina;
- g) area esterna.

La superficie interna del Micronido, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini nei Micronidi a tempo pieno non possono comunque essere inferiori a 7 mq per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali, che dovranno comprendere almeno quelli indicati come essenziali e precisamente quelli indicati alla lettera a), alla lettera d), alla lettera e) limitatamente ai servizi igienici per adulti, e alla lettera f).

Nel Micronido a tempo parziale gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) non possono essere inferiori a 6,5 mq per posto bambino, intesi come superficie utile netta, cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali, secondo quanto detto sopra.

Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi interni del Micronido devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalla sezione. L'unità minima è integrata da altri spazi di uso comune destinati alle attività individuate nel progetto educativo di riferimento. Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per attività individuali e di grande o piccolo gruppo. Gli spazi del Micronido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.

Organizzazione delle sezioni

La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività, nonché per consentire l'organizzazione di gruppi diversi. La struttura del Micronido può articolarsi su più sezioni, in relazione alla capienza della struttura stessa e all'età e al numero dei bambini iscritti. Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla dipendenza alle autonomie. Il riposo e il pasto sono garantiti o all'interno della sezione o in spazi funzionalmente collegati e attrezzati.

Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità compatibili con il sonno.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse. I locali stessi devono essere attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni quattro bambini, avendo come riferimento anche le diverse età.

Servizi generali

I servizi generali del Micronido devono comprendere:

- a) ufficio, se non previsto in altre sedi;
- b) idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il

Organizzazione interna e
Personale

personale;

c) cucina. Possono essere previsti i pasti veicolati: in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta attrezzata, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;

d) un spazio opportunamente posizionato e attrezzato per il lavaggio delle stoviglie;

e) un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o attraverso percorsi interni che non implicino interferenze con gli spazi dedicati alle attività educative;

f) lavanderia, opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;

g) uno spazio guardaroba;

h) locali di deposito e/o sgombero;

i) uno spazio per la preparazione del materiale didattico, i colloqui con i genitori e le attività amministrative.

Qualora nella stessa struttura sia ubicato un altro servizio educativo o una scuola dell'infanzia, o una scuola primaria (uguale polo per l'infanzia), gli spazi dei servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi.

Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a 10 mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana. L'orario di apertura del nido d'infanzia non può essere inferiore a 6 ore giornaliere.

Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate: i nidi d'infanzia possono essere a tempo pieno, quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno, o a tempo parziale, quando osservano un orario di apertura inferiore alle otto ore.

Rapporto numerico tra educatori e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età...), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 8. Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private: nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventiquattro bambini, escluso il personale di cucina.

Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno, degli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituisce il gruppo degli operatori del nido d'infanzia. I parametri evidenziati al punto precedente consentono di definire l'organico del personale da assegnare al nido. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

Nei gruppi sezioni in cui sono inseriti bambini disabili (con certificazione), in relazione al numero e alla gravità della situazione, su proposta dell'ente gestore, sentito il gruppo di lavoro può essere stabilita la riduzione del numero di bambini, o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto

	alla sezione.
Modalità di ammissione e dimissione	L'ammissione al servizio è libera ed avviene su richiesta della famiglia del bambino
Integrazione sociosanitaria	La struttura non ha rilevanza sociosanitaria. In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico della famiglia del bambino.
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 38 Sezione primavera o Sezione ponte.

Denominazione	Sezione primavera o Sezione ponte
Codice Nomenclatore	Codice regionale B3 codice CISIS LB1
Descrizione	La Sezione primavera o classe sperimentale aggregate alla scuola dell'infanzia o "Sezione ponte", nascono quale luoghi di sviluppo psico-fisico, cognitivo, motorio, affettivo e sociale per bambini da 24 a 36 mesi.
Finalità, tipologia e destinatari	La "Sezione primavera" è un servizio semiresidenziale con finalità educativa e sociale rivolto a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
Ricettività	La Sezione primavera ospita da un minimo di 5 bambini ad un massimo di 20. Spazi esterni e struttura La struttura destinata a sezioni primavera o classi sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche. L'ingresso può essere unico. Di norma, la struttura deve garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) e relativi servizi siano collocati su un unico piano. Nel caso in cui la Sezione primavera sia collocata in uno stabile che ospita anche uffici, l'ingresso al servizio deve essere adeguatamente vigilato anche tramite strumenti di telecontrollo. Caratteristiche tecniche degli spazi esterni Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini, salvo il caso di utilizzo programmato in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto da parte di altri soggetti, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo. Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in continuità con gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età. Si deve prevedere zone in cui i bambini piccoli (24-36 mesi) possano giocare senza correre rischi.
Caratteristiche strutturali	

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura in cui è presente una Sezione primavera, che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed esterno.

Articolazione degli spazi interni e spazi essenziali

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi essenziali sono i seguenti:

- a. un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b. una o più unità funzionali minime (sezioni);
- c. spazi comuni;
- d. servizi igienici per bambini e per adulti.

Superficie interna

Gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini nelle sezioni primavera non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq per posto bambino (ad eccezione dei servizi igienici per bambini), intesi come superficie utile netta.

Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi interni della Sezione primavera devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalla sezione. L'unità minima è integrata da altri spazi di uso comune destinati alle attività individuate nel progetto educativo di riferimento.

Gli spazi comuni con la scuola dell'infanzia o la scuola primaria sono utilizzati in modo programmato per garantire la tutela dei bambini più piccoli. Gli spazi della Sezione primavera, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.

Organizzazione delle sezioni

La Sezione primavera deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività, nonché per consentire l'organizzazione di gruppi diversi. È possibile prevedere più sezioni primavera, in relazione alla capienza della struttura stessa e all'età e al numero dei bambini iscritti. Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla dipendenza alle autonomie. Il riposo e il pasto sono garantiti o all'interno della sezione o in spazi funzionalmente collegati e attrezzati.

Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità compatibili con il sonno. I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse. I locali stessi devono essere attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni quattro bambini, avendo come riferimento anche l'età.

Organizzazione interna e
Personale

Servizi generali

Per quanto riguarda i servizi generali, saranno presi a riferimento quelli presenti nella struttura (scuola dell'infanzia o scuola primaria).

Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a 8 mesi continuativi nell'arco temporale previsto per la scuola dell'infanzia, con attività per almeno cinque giorni alla settimana. L'orario di apertura della Sezione primavera non può essere inferiore a 5 ore giornaliere.

Rapporto numerico tra educatori e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nelle sezioni primavera viene determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età, ...), nonché dei tempi di apertura del servizio. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, non superiore di 1 a 10.

Gruppo degli operatori e organizzazione interna

I parametri appena evidenziati consentono di definire l'organico del personale o team da assegnare alla Sezione primavera. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

Nei gruppi sezioni in cui sono inseriti bambini disabili (con certificazione), in relazione al numero e alla gravità della situazione, su proposta del soggetto gestore, sentito il gruppo di lavoro, può essere stabilita la riduzione del numero di bambini, o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione.

Modalità di ammissione e dimissione

L'ammissione al servizio è libera ed avviene su richiesta della famiglia del bambino

Integrazione sociosanitaria

La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.

Retta e compartecipazione degli utenti al costo

In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico della famiglia del bambino.

Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 39 Spazio gioco.

Denominazione
Codice Nomenclatore

Spazio gioco

Codice regionale B4 codice CISIS LB2

Descrizione

Lo Spazio gioco per bambini è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra 18 mesi e 3 anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. Lo spazio gioco è privo di servizio di mensa e non sono richiesti spazi per il riposo.

Finalità, tipologia e destinatari

Lo Spazio gioco è una struttura semiresidenziale che ha finalità educativa e sociale e accoglie bambini e bambine di età compresa tra 18 e 36 mesi.

Ricettività

La struttura in relazione agli spazi disponibili, ha una ricettività massima di 30 bambini.

Caratteristiche strutturali

Spazi esterni e collocazione della struttura

L'area esterna a disposizione dei bambini negli spazi gioco per bambini di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, non deve essere inferiore a 8 mq per posto bambino. L'area esterna per spazi gioco collocati in territori ad alta densità abitativa non potrà essere inferiore a 5 mq per posto bambino. Lo standard dello spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) dei fabbricati e al netto delle aree di parcheggio. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi. La struttura destinata spazi gioco per bambini deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana.

Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo), è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura dello spazio gioco per bambini, salvo il caso di utilizzo programmato, in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto, da parte di altri soggetti, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo. Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età. Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del nido che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

Articolazione degli spazi interni e spazi essenziali

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi essenziali sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti;
- f) spazio per la preparazione della merenda;
- g) area esterna.

Superficie interna

La superficie interna dello spazio gioco per bambini deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

La superficie interna deve prevedere almeno 6,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini. Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura può non disporre di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a 11 mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana. L'orario di apertura dello spazio gioco per bambini non può essere superiore a 5 ore giornaliere.

Rapporto numerico tra educatori e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini negli Spazi gioco per bambini deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età, eventuali difficoltà, ecc.), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 10. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni venti bambini.

Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori dello spazio gioco per bambini. I parametri evidenziati al punto precedente consentono di definire l'organico del personale da assegnare allo spazio gioco per bambini. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

L'ammissione al servizio è libera ed avviene su richiesta della famiglia del bambino

La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.

In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico della famiglia del bambino.

Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.

Organizzazione interna e Personale

Modalità di ammissione e dimissione

Integrazione sociosanitaria

Retta e compartecipazione degli utenti al costo

Articolo 40 Centro per bambini e famiglie.

Denominazione
Codice Nomenclatore
Descrizione

Centri per bambini e famiglie
Codice regionale B5 codice CISIS LB2
Il Centro per bambini e famiglie è un servizio a carattere educativo

e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore, poiché non vi è affidamento. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

Finalità, tipologia e destinatari Il Centro è una struttura semiresidenziale che ha finalità educativa e sociale e accoglie genitori con bambini e bambine di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

Ricettività La struttura del Centro per bambini e famiglie ha una ricettività adeguata agli spazi dedicati ai bambini, comunque non superiore a 30 tra bambini e genitori.

Articolazione degli spazi interni e spazi essenziali

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi essenziali sono i seguenti:

a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica;

b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;

Caratteristiche strutturali

c) servizi igienici destinati per il personale, per gli adulti esterni e per bambini;

d) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale e degli accompagnatori.

Superficie interna

La superficie interna del Centro per bambini e famiglie deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini con gli adulti e quelli destinati alle attività degli adulti.

La superficie interna deve prevedere almeno 5,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini accompagnati da adulti di riferimento, sulla base di un progetto educativo, e articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei bambini e degli accompagnatori e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, può essere prevista la somministrazione della merenda.

Calendario e orario

Organizzazione interna e Personale

L'orario di apertura del Centro per bambini e famiglie è, al massimo, di 5 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano). Il Centro per bambini e famiglie dovrà avere un'apertura di almeno due giorni alla settimana. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate e flessibili.

Rapporto numerico tra educatori e bambini

La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni 15 bambini.

Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al

Modalità di ammissione e dimissione	coordinamento interno e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori del Centro per bambini e famiglie. I genitori non vengono conteggiati nel gruppo degli operatori. Questo gruppo non può mai essere inferiore a 3 membri. L'ammissione al servizio è libera ed avviene su richiesta della famiglia del bambino
Integrazione sociosanitaria	La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico della famiglia del bambino. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 41 Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare.

Denominazione	Servizi e interventi in contesto domiciliare
Codice Nomenclatore	Codice regionale B6 codice CISIS LB2
Descrizione	Il servizio in contesto domiciliare ha carattere educativo e ludico, è rivolto a bambini da 3 mesi a tre anni e può essere svolto presso l'abitazione della famiglia o il domicilio dell'educatore.
Finalità, tipologia e destinatari	Il Servizi educativi in contesto domiciliare è un servizio domiciliare che ha finalità educativa e sociale e accoglie bambini e bambine di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.
Ricettività	Il servizio può accogliere massimo 5 bambini. Educatrice familiare L'educatrice familiare è un servizio, preferibilmente, da avviarsi nei Comuni sede di nidi d'infanzia o di servizi integrativi e da attuarsi presso un ambiente domestico messo a disposizione da una delle famiglie che fruiscono del servizio. Tale ambiente domestico deve essere previsto in una abitazione civile che rispetti le norme attualmente vigenti e dia tutte le garanzie per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene e la tutela del benessere dei bambini. Il servizio di educatrice familiare può essere attuato anche in assenza di altri servizi educativi nel territorio comunale, a condizione che il Comune o l'Ambito Sociale di ubicazione garantisca il coordinamento pedagogico, anche in associazione con altre Amministrazioni e/o altri soggetti gestori. Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio e di esperienza professionale indicati nel presente regolamento, deve avere svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 3 mesi, e almeno 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della prima infanzia. Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non può essere superiore a 3. Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due o tre, in ragione dell'età dei bambini, scelgono la stessa educatrice che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime. Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio. Educatrice domiciliare

Caratteristiche strutturali

Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio e di esperienza professionale indicati nel presente regolamento, deve avere svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 6 mesi, e almeno 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della prima infanzia.

Il servizio potrà ospitare, ordinariamente, al massimo 5 bambini. Qualora il servizio ospiti cinque bambini in presenza di una sola educatrice, il soggetto gestore dovrà indicare una persona reperibile in caso di necessità.

Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei bambini pari almeno a 5 mq per posto bambino.

Il servizio domiciliare dovrà disporre di locali e spazi organizzati in modo da garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività, ed eventualmente, preparazione e somministrazione pasti. Se eroga un servizio superiore alle cinque ore, dovrà essere dotato almeno di un terminale di distribuzione - o cucinetta - adeguatamente attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno, che può coincidere con la cucina della casa di abitazione dell'educatrice. In caso di fornitura di pasti in monoporzione è sufficiente uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime. È richiesta una cucina, che può coincidere con la cucina dell'abitazione dell'educatrice, dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normative vigenti, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. Tale modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici mesi.

Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale da bagno dedicato ai bambini dotato di:

- un WC piccolo;
- una vasca lavamani bassa;
- una vasca bagno per lavare i bambini;
- un fasciatoio;
- in alternativa un bagno ad esclusivo uso dei bambini e attrezzato in modo da garantire l'igienicità e la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli.

Modalità di ammissione e dimissione

L'ammissione al servizio è libera ed avviene su richiesta della famiglia del bambino

Integrazione sociosanitaria

La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.

Retta e compartecipazione degli utenti al costo

In caso di accreditamento del servizio la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico della famiglia del bambino.

Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.

Capo III

Strutture area disabili

Articolo 42 Centro socio educativo per disabili.

Denominazione	Centro socio educativo per disabili
Codice Nomenclatore	Codice regionale C1 codice CISIS LB4-3
Descrizione	<p>Il Centro socio educativo per disabili è una struttura non residenziale, che ha la funzione di accogliere disabili con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo e assistenziale. Due sono gli obiettivi primari: contribuire alla crescita evolutiva del disabile, pur sapendo di potere fare leva soltanto su residue capacità dell'assistito e fornire il necessario appoggio alla famiglia, contribuendo ai processi educativi e socializzanti.</p>
Finalità, tipologia e destinatari	<p>Il Centro è una struttura semiresidenziale che ha finalità educative e assistenziali volte alla realizzazione di progetti di integrazione socio-relazionale dell'adulto disabile. Il Centro si rivolge a persone adulte di età compresa tra i 18 e i 64 anni con certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 anche in condizione di gravità (art. 3, comma 3), con compromissione cognitiva e fisica, ad elevato carico assistenziale (bassi livelli di capacità - rilevazione tramite ICF al livello 3 della checklist (non superiore al 70%)</p> <p>È consentita l'attivazione di un nucleo interno dedicato a minori di età compresa tra i 12 e i 17 anni non superiore al 50% della ricettività.</p>
Ricettività	<p>Il Centro può accogliere fino a massimo 20 disabili adulti sia maschi che femmine, in età compresa tra i 18 e 64 anni, e deve garantire l'apertura per almeno 48 settimane l'anno, esclusi i giorni di festa. Per il 50% della capienza è consentita l'accoglienza di minori di età compresa tra i 12 e i 17 anni (18 anni non compiuti).</p> <p>Il Centro socio educativo deve essere ubicato nell'area urbana, facilmente raggiungibile con mezzi propri, pubblici o gestiti sotto altra forma. Deve potere accogliere da 10 a 20 unità e garantire un'apertura giornaliera, anche con orario flessibile, non inferiore alle 7 ore. Del numero complessivo di ore mensile, è opportuno riservarne almeno 4 per gli incontri dell'operatore con i familiari dell'assistito.</p>
Caratteristiche strutturali	<p>Articolazione degli ambienti</p> <p>Tutti gli ambienti, compresi i corridoi ed eventuali piattaforme non devono prevedere alcun dislivello e devono rispettare le norme contenute nel D.P.R. 384/78.</p> <p>Anche le scale devono essere a norma di legge.</p> <p>Gli standard minimi devono prevedere, oltre alla sala da pranzo (se è prevista la mensa):</p> <ul style="list-style-type: none">- un locale per attività collettive;- locali per attività di socializzazione;- laboratorio per attività manipolative e cognitive;- stanza per lo svolgimento di attività individualizzate. <p>Il CSE deve essere dotato, inoltre, di:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 bagno ogni 5 utenti con i servizi di dimensioni appropriate, per consentire tutti i movimenti possibili anche ad ospiti in carrozzina. Il bagno, inoltre, deve essere fornito di doccia senza alcun dislivello tra la pedana e il pavimento.- 1 bagno, con relativo antibagno per il personale, per una superficie complessiva di 10 mq;- 1 spogliatoio con superficie non inferiore a 8 mq. <p>Tutti i locali devono essere dotati di mobilio e attrezzature ed ausili idonei a garantire attività socio-riabilitative assistenziali e, dunque:</p> <ul style="list-style-type: none">- attività indirizzate al sviluppare l'autonomia personale del disabile;- attività motorie finalizzate a consentire un migliore rapporto del disabile con il proprio corpo e mantenimento e sviluppo delle

capacità di gestione dei movimenti;

- attività di socializzazione;
- attività di terapia occupazionale.

Standard del personale

Il personale deve operare stabilmente nel centro socio educativo.

L'equipe professionale deve essere composta almeno dalle seguenti figure:

- un responsabile coordinatore con qualifica superiore (Sociologo, Psicologo o Assistente sociale);
- Addetto all'Assistenza di Base (O.S.A.) o O.S.S.;
- Educatore (Educatore professionale, Pedagogista, Laureato in Scienze dell'Educazione) o Psicologo;
- Animatore socio-educativo
- Terapista occupazionale.

Il numero di operatori compresenti dipende dal numero e dal tipo di disabilità degli utenti effettivamente frequentanti, ma non può mai essere inferiore allo standard minimo che è rappresentato dal rapporto di 1 operatore ogni 5 disabili.

Attività

Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso specifiche attività programmate e gestite all'interno del centro, tra le quali:

- attività educative miranti a facilitare la comunicazione del disabile, in funzione di una migliore organizzazione del suo spazio temporale, attraverso le fasi della pulizia personale, del consumo dei pasti, del vestirsi ecc.;
- attività psico-motoria attraverso cui il portatore di handicap partecipa alla presa di coscienza del suo corpo, gestendo, secondo le sue possibilità, manipolando e partecipando ad iniziative pittoriche, di drammatizzazione, d'ippoterapia, di musicoterapia ed altro;
- attività di socializzazione con interventi sia all'interno che all'esterno del centro (visite guidate, passeggiate, incontri con altri ragazzi di pari età, ecc.);
- terapia occupazionale attraverso la manipolazione di materiale, il loro assemblaggio, o l'acquisizione dei metodi per facilitare alcuni gesti quotidiani come tenere correttamente tra le dita la penna, la forchetta, fare un nodo ecc.;
- attività specifiche di stampo laboratoriale organizzate per moduli "giovani adulti" - 16-25 anni, "adulti" - 25-40 anni e "grandi adulti" - 40-55 anni.

La realizzazione delle attività qui sommariamente descritte richiedono la partecipazione attiva dei membri del nucleo familiare, come approccio partecipativo e conoscitivo ai bisogni del disabile.

L'ammissione al servizio avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale integrata sociosanitaria convocata con validità di conferenza dei servizi, la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone l'ammissione alla struttura nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari.

Per i disabili minori è necessario la presenza di un Piano di Assistenza Individualizzato che sia frutto della presa in carico congiunta tra il Servizio sociale professionale e il Servizio a valenza dipartimentale di neuropsichiatria infantile dell'ASReM.

È consentito l'accesso anche in assenza della predetta valutazione per 30 giorni, periodo entro il quale dovrà essere espletata la prevista procedura e acquisita la relativa documentazione (PAI) a responsabilità del soggetto gestore della struttura.

La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.

In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal

Organizzazione interna e Personale

Modalità di ammissione e dimissione

Integrazione sociosanitaria Retta e compartecipazione degli utenti al costo

Piano Sociale Regionale vigente. La retta varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico della famiglia del disabile o, in caso di incapacienza, del Comune e/o dell'Ambito Sociale cui è residente il disabile all'atto dell'ammissione al Centro. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 43 Centro diurno per persone con disabilità.

1. Il Centro diurno per persone con disabilità è una struttura sociosanitaria ed è autorizzata e accreditata secondo quanto stabilito dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie" e per la parte di integrazione sociosanitaria dal presente articolo.

Denominazione	Centro diurno per disabili
Codice Nomenclatore	Codice regionale C2 codice CISIS LB4-2
Descrizione	È un servizio territoriale a carattere diurno rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo-riabilitativo-assistenziale. Ha finalità riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue. La finalità del Centro è quella di garantire il mantenimento e potenziamento delle capacità, incremento delle performance di partecipazione, mediante attività con carattere terapeutico e
Finalità, tipologia e destinatari	riabilitativo specifico e azioni specifiche volte alla comunicazione e al maggior livello di autonomia possibile nei confronti di Utenti con disabilità grave e gravissima e con compromissione cognitiva e fisica, ad elevato carico assistenziale. Sono ammessi al Centro disabili adulti con disabilità grave e gravissima, con compromissione cognitiva e fisica, ad elevato carico assistenziale (bassi livelli di capacità - rilevazione tramite ICF tra i livelli 3 e 4 della checklist).
Ricettività	Il Centro può accogliere fino a massimo 30 disabili adulti sia maschi che femmine e deve garantire l'apertura per tutti i dodici mesi dell'anno, esclusi i giorni di festa.
Caratteristiche strutturali	Sono definite dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie"
Organizzazione interna e Personale	Personale e organizzazione sono definiti dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie".
Modalità di ammissione e dimissione	L'ammissione al servizio avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale integrata sociosanitaria, la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone l'ammissione alla struttura nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari. È consentito l'accesso anche in assenza delle predette valutazioni per 30 giorni, periodo entro il quale dovrà essere espletata la prevista procedura e acquisita la relativa documentazione (PAI) a responsabilità del soggetto gestore della struttura.
Integrazione sociosanitaria	La struttura ha rilevanza sociosanitaria. Ai sensi del D.P.C.M. 29

novembre 2001 i costi sono per il 70% a carico del Sistema Sanitario Regionale e per il 30% a carico degli utenti e/o, nei casi di incapacienza, a carico del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del paziente all'atto dell'ammissione.

Retta e compartecipazione degli utenti al costo

In caso di accreditamento della struttura la retta è stabilita dalla Giunta regionale e posta a carico del Sistema Sanitario Regionale e degli utenti come sopra indicato. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento. Nel periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario le tariffe sono approvate con specifico decreto del Commissario ad acta.

Articolo 44 Gruppo appartamento per persone con disabilità.

Denominazione	Gruppo appartamento per persone con disabilità
Codice Nomenclatore	Codice regionale C3 codice CISIS M3B
Descrizione	Il Gruppo appartamento per persone con disabilità è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettuale o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
Finalità, tipologia e destinatari	Sono ammessi al Gruppo disabili adulti in situazione di disabilità anche grave, ma che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
Ricettività	Da 2 a 6 ospiti
Caratteristiche strutturali	Il gruppo appartamento deve essere organizzato in civile abitazione, adeguatamente arredata e dimensionata in relazione ai bisogni degli ospiti, con camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto. La struttura deve prevedere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e per donne, assistito per la non autosufficienza, in misura di uno ogni 6 ospiti. Per le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione "a castello". La struttura deve comprendere una sala pranzo e una cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura.
Organizzazione interna e Personale	È prevista la presenza di un coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell'Educatore (Educatore professionale, Pedagogista, Laureato in Scienze dell'Educazione) o dell'Assistente sociale o dello Psicologo, che assicuri una presenza di almeno 12 ore settimanali. Personale ausiliario nel numero di 1 per gruppo appartamento, che garantisca la presenza nelle 6 ore diurne per minimo 6 ore giornaliere.
Modalità di ammissione e	Il gruppo appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale. Il gruppo appartamento prevede l'autonomia nella preparazione e nella somministrazione dei pasti e nelle attività della vita quotidiana. L'ammissione al servizio avviene su proposta della Unità di

dimissione	<p>Valutazione Multidimensionale integrata sociosanitaria, la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone l'ammissione alla struttura nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari.</p> <p>È consentito l'accesso anche in assenza delle predette valutazioni per 30 giorni, periodo entro il quale dovrà essere espletata la prevista procedura e acquisita la relativa documentazione (PAI) a responsabilità del soggetto gestore della struttura.</p>
Integrazione sociosanitaria	<p>La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.</p> <p>In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico della famiglia del disabile o, in caso di incapacienza, del Comune e/o dell'Ambito Sociale in cui è residente il disabile all'atto dell'ammissione al Centro. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.</p>
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	

Articolo 45 Comunità alloggio per persone con disabilità "dopo di noi".

1. La Comunità alloggio per persone con disabilità è una struttura socio assistenziale che deve avere le caratteristiche illustrate di seguito e all'interno della quale le eventuali prestazioni sanitarie, necessarie per la cura e il benessere dell'utente ospite, vengono erogate, esclusivamente, dal Distretto Sanitario in forma domiciliare (ADI).
2. Le Comunità alloggio per persone con disabilità, pertanto, non accedono all'accreditamento con il Sistema Sanitario Regionale per l'assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario erogata alle persone non autosufficienti.

Denominazione	Comunità alloggio per persone con disabilità
Codice Nomenclatore	Codice regionale C4 codice CISIS M3F
Descrizione	<p>La Comunità alloggio per persone con disabilità eroga servizi socioassistenziali a persone in situazione di handicap con medio gravi deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, che richiedono un medio-alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio.</p> <p>La Comunità alloggio per persone con disabilità si configura come struttura residenziale idonea a garantire il "dopo di noi" per disabili anche in condizioni di gravità (ex art. 3 comma 3 della L. 104/92) senza il necessario supporto familiare, ma che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa. In questo caso deve essere</p>
Finalità, tipologia e destinatari	<p>assicurato il raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e indipendenza economica. Sono ammessi al Gruppo disabili adulti in situazione di disabilità anche grave ma che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.</p> <p>Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 20 ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 60 ospiti.</p>

Ricettività	<p>Nella struttura può essere previsto anche un modulo abitativo fino a un massimo di 20 utenti per ex utenti psichiatrici che abbiano concluso l'iter riabilitativo nelle strutture previste dalla legge e che necessitano solo di un intervento di lungo-assistenza e di accoglienza sociale.</p>
Caratteristiche strutturali	<p>Ciascun modulo abitativo deve ospitare ospiti che presentino caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di handicap e per classe di età.</p> <p>La Comunità deve prevedere camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Ogni modulo da 20 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre, un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.</p>
Organizzazione interna e Personale	<p>Prestazioni</p> <p>La Comunità assicura le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza tutelare diurna e notturna; - attività socializzanti ed educative; - prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti. <p>Personale</p> <p>Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell'area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa, da impegnare con prevalenti compiti di coordinamento in materia di attività socializzanti, educative e di dietetica, nonché di coordinamento dell'intera attività socio-sanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei per l'accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è impegnato per un minimo di 12 ore settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti e può svolgere anche funzioni di responsabile amministrativo della struttura.</p> <p>Per il servizio cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 1 ausiliario.</p> <p>Per il servizio lavanderia e stireria 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno, 1 addetto per ogni ulteriore quintale.</p> <p>I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia deve essere garantito nell'intero arco della giornata.</p> <p>Personale socio assistenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Educatore (Educatore professionale, Pedagogista, Laureato in Scienze dell'Educazione): 18 ore settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti; b) Operatori Sociosanitari (O.S.S.): in organico 1 ogni 4 ospiti; c) Assistente sociale: 12 ore settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti; d) Tecnico della riabilitazione o Animatore sociale: 18 ore settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti.
Modalità di ammissione e dimissione	<p>L'ammissione al servizio avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale integrata socio-sanitaria, la quale</p>

Integrazione sociosanitaria	definisce il piano assistenziale individuale e propone l'ammissione alla struttura nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari. La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico della famiglia del disabile o, in caso di incapacienza, del Comune e/o dell'Ambito Sociale in cui è residente il disabile all'atto dell'ammissione al Centro. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 46 Residenza protetta sociosanitaria per persone con disabilità.

1. La Residenza protetta sociosanitaria per persone con disabilità (RPS Disabili) è una struttura sociosanitaria ed è autorizzata e accreditata secondo quanto stabilito dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie" e per la parte di integrazione sociosanitaria dal presente articolo.

Denominazione	Residenza Protetta Sociosanitaria per persone con disabilità (RPS Disabili)
Codice Nomenclatore	Codice regionale C5 codice CISIS M3L
Descrizione	Dimora per pazienti con disabilità non complesse se pur derivanti da patologie croniche non più evolutive che non hanno deficit cognitivi-motori tali da richiedere un trattamento riabilitativo per la prevenzione delle complicanze, che conservano parziali autonomie di base (ADL) ma che, contemporaneamente, hanno gravi problematiche socio-familiari per cui non è possibile l'assistenza domiciliare.
Finalità, tipologia e destinatari	Accoglienza, gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona adulti con disabilità, non autosufficienti e un bisogno assistenziale di rilievo sanitario, organizzati in gruppi distinti per età evolutiva ed età adulta e per patologie compatibili.
Ricettività	Massimo 120 posti organizzati in nuclei da un minimo di 10 ad un massimo di 20 ospiti.
Caratteristiche strutturali	Sono definite dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie"
Organizzazione interna e Personale	Personale e organizzazione sono definiti dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie".
Modalità di ammissione e dimissione	L'ammissione al servizio avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale integrata sociosanitaria, la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone l'ammissione alla struttura nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari.
Integrazione sociosanitaria	La struttura ha rilevanza sociosanitaria. Ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001 i costi sono per il 70% a carico del Sistema Sanitario Regionale e per il 30% a carico degli utenti e/o, nei casi di incapacienza, a carico del Comune o dell'Ambito Sociale di

residenza del paziente all'atto dell'ammissione. Per i disabili privi di sostegno familiare i costi sono per il 40% a carico del Sistema Sanitario Regionale e per il 60% a carico degli utenti e/o, nei casi di incapacienza, a carico del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del paziente all'atto dell'ammissione.

Retta e compartecipazione degli utenti al costo

In caso di accreditamento della struttura la retta è stabilita dalla Giunta regionale e posta a carico del Sistema Sanitario Regionale e degli utenti come sopra indicato. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento. Nel periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le tariffe sono approvate con specifico decreto del Commissario ad acta.

Articolo 47 Residenza Sanitaria Assistita per disabili.

1. La Residenza Sanitaria Assistita per persone con disabilità (RSA Disabili) è una struttura sociosanitaria ed è autorizzata e accreditata secondo quanto stabilito dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie" e per la parte di integrazione sociosanitaria dal presente articolo.

Denominazione	Residenza Sanitaria Assistita per disabili (RSA Disabili)
Codice Nomenclatore	Codice regionale C6 codice CISIS M3L
Descrizione	<p>La Residenza Sanitaria Assistita per disabili (RSA Disabili) è una struttura ad elevata integrazione sanitaria destinata ad accogliere pazienti con limitazioni funzionali, non assistibili a domicilio, che necessitano di assistenza sanitaria complessa.</p> <p>È un presidio che offre a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti stabilizzati di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non assistibili a domicilio, un medio livello di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello "alto" di tutela assistenziale ed alberghiera generica sulla base dei modelli assistenziali adottati dalla Regione.</p> <p>Le attività di riabilitazione estensiva rivolte agli ospiti di tali strutture riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- gravità medio-bassa - prestazioni di assistenza residenziale ad elevata integrazione sanitaria erogate in nuclei dedicati a persone a medio grado di intensità assistenziale che necessitano di assistenza continuativa per lo svolgimento delle attività quotidiane;- gravità alta - prestazioni di assistenza residenziale ad elevata integrazione sanitaria erogate in nuclei dedicati a persone ad alto grado di intensità assistenziale (disabili gravi) che necessitano di assistenza continuativa per lo svolgimento delle attività quotidiane e totalmente non autosufficienti in almeno 3 ADL con disturbi del comportamento non assistibili a domicilio. <p>La RSA disabili si rivolge ad adulti totalmente non autosufficienti in almeno 3 ADL con disturbi del comportamento non assistibili a domicilio; eroga prestazioni di assistenza residenziale ad elevata integrazione sanitaria a persone che necessitano di assistenza continuativa per lo svolgimento delle attività quotidiane.</p>
Finalità, tipologia e destinatari	Massimo 100 posti organizzati in nuclei da un minimo di 10 ad un massimo di 20 ospiti.
Ricettività	Sono definite dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture
Caratteristiche strutturali	

Organizzazione interna e Personale	<p>sanitarie"</p> <p>Personale e organizzazione sono definiti dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie".</p>
Modalità di ammissione e dimissione	<p>L'ammissione al servizio avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale integrata sociosanitaria, la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone l'ammissione alla struttura nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari.</p>
Integrazione sociosanitaria	<p>La struttura ha rilevanza sociosanitaria. Ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001 i costi sono per il 70% a carico del Sistema Sanitario Regionale e per il 30% a carico degli utenti e/o, nei casi di incapacienza, a carico del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del paziente all'atto dell'ammissione. Per i disabili privi di sostegno familiare i costi sono per il 40% a carico del Sistema Sanitario Regionale e per il 60% a carico degli utenti e/o, nei casi di incapacienza, a carico del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del paziente all'atto dell'ammissione.</p>
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	<p>In caso di accreditamento della struttura la retta è stabilita dalla Giunta regionale e posta a carico del Sistema Sanitario Regionale e degli utenti come sopra indicato. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento. Nel periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le tariffe sono approvate con specifico decreto del Commissario ad acta.</p>

Capo IV

Strutture area anziani

Articolo 48 Centro diurno per anziani.

Denominazione	Centro diurno per anziani
Codice Nomenclatore	Codice regionale D1 codice CISIS LB4-3
Descrizione	<p>Il Centro diurno per anziani è servizio a ciclo diurno che fornisce interventi a carattere socio-assistenziale agli anziani.</p> <p>Il Centro diurno per anziani è struttura socio assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo d'incontro e di relazioni in grado di permettere, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui al presente regolamento l'erogabilità delle prestazioni assistenziali, tutelari che rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana, nonché di sollievo nei confronti della famiglia.</p>
Finalità, tipologia e destinatari	<p>Anziani maschi e femmine autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che non necessitano, comunque, di assistenza sanitaria continua.</p>
Utenza	<p>Da 10 a 30 anziani. Qualora il Centro diurno per anziani sia collocato nello stesso edificio che ospita un Servizio residenziale per anziani, l'ente locale competente può derogare sulla soglia minima della capacità ricettiva.</p>
Ricettività	<p>La collocazione della struttura va stabilita in prossimità di una zona residenziale o in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici. Gli spazi del Centro diurno per anziani devono essere organizzati ed articolati in modo tale da garantire lo</p>

Caratteristiche strutturali	<p>svolgimento delle funzioni di ingresso/accogliamento, d'amministrazione, di pranzo e soggiorno, riposo, socializzazione, le attività ricreative e occupazionali, le attività motorie, il deposito dei materiali e delle attrezzature, le attività connesse alla cura della persona e servizi igienici. Qualora il Centro diurno per anziani risulti collocato nell'ambito delle strutture residenziali, alcuni dei suddetti spazi possono anche essere fruiti in comune con gli ospiti della struttura residenziale.</p> <p>Deve essere presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno un bagno attrezzato ogni 10 anziani - almeno un servizio igienico per il personale <p>Il Centro diurno per anziani deve predisporre la progettazione a verde delle aree scoperte, attrezzate anche per ricevere funzioni esterne alla struttura per l'integrazione della stessa con la città o il paese.</p> <p>Devono essere presenti arredi, attrezzature e ausili idonei alla tipologia e al numero degli anziani. Tali arredi, attrezzature e ausili devono essere oggetto di sistematica manutenzione.</p>
Organizzazione interna e Personale	<p>Prestazioni</p> <p>Il Centro diurno per anziani organizza le proprie attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per otto ore al giorno, e per almeno cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale. Deve assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale) e sanitario limitatamente alle terapie prescritte dai medici curanti, nonché un servizio lavanderia e la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.</p> <p>Il centro organizza, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività educative a supporto dell'autonomia; - attività di socializzazione ed animazione; - attività culturali e ludico-ricreative; - attività psico-motorie. <p>Il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale. La Direzione del Centro Diurno deve rendere disponibili tutte le informazioni sulla retta a carico del cliente e sui costi aggiuntivi per le attività accessorie, in modo strutturato e costante. Deve essere presente nel Centro un registro in cui vengono indicati i nominativi degli anziani e di una persona di riferimento con relativo indirizzo e recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli anziani del Centro.</p> <p>Personale</p> <p>Il Centro diurno per anziani deve avere una dotazione organica flessibile rispetto alle esigenze della sua utenza, comunque garantendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un coordinatore del servizio per almeno 12 ore a settimana in possesso almeno di laurea triennale afferente alle aree psico-socio-pedagogiche; - una figura professionale funzionale alla realizzazione delle attività ogni 10 utenti in possesso dei seguenti titoli: Educatore (Educatore professionale, Pedagogista, Laureato in Scienze dell'Educazione) oppure O.S.S. o Animatore di residenze per anziani o Animatore socio-educativo o altra figura necessaria alla relazione agli interventi programmati; - in misura adeguata alle caratteristiche alle esigenze dell'utenza è possibile prevedere la figura del psicologo; in tal caso il monte

ore è stabilito in proporzione al numero degli ospiti e alle attività programmate;

- almeno un addetto ai servizi generali, in possesso di qualifica Addetto all'assistenza di base (O.S.A.), ogni 15 anziani.

Per i soli casi di anziani disabili e/o non autosufficienti l'ammissione alla struttura avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale integrata sociosanitaria, la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone la migliore soluzione organizzativa possibile nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari.

È consentito l'accesso anche in assenza della predetta valutazione per 30 giorni, periodo entro il quale dovrà essere espletata la prevista procedura e acquisita la relativa documentazione (PAI) a responsabilità del soggetto gestore della struttura.

Negli altri casi l'accesso alla struttura è libero.

La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.

In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico della famiglia dell'anziano o, in caso di incapacità, del Comune e/o dell'Ambito Sociale in cui è residente l'anziano all'atto dell'ammissione al Centro. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.

Modalità di ammissione e dimissione

Integrazione sociosanitaria

Retta e compartecipazione degli utenti al costo

Articolo 49 Centro diurno integrato per anziani.

1. Il Centro diurno integrato per anziani è una struttura sociosanitaria ed è autorizzata e accreditata secondo quanto stabilito dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie" e per la parte di integrazione sociosanitaria dal presente articolo.

<p>Denominazione</p> <p>Codice Nomenclatore</p> <p>Descrizione</p> <p>Finalità, tipologia e destinatari</p> <p>Ricettività</p>	<p>Centro diurno integrato per anziani</p> <p>Codice regionale C2 codice CISIS LB4-2</p> <p>Il Centro diurno integrato per anziani è un struttura sociosanitaria semiresidenziale rivolta a soggetti anziani per lo più affetti da demenze ed è destinato al sostegno dei familiari e/o altre persone di riferimento, che li assistono al domicilio. Inoltre, si pone come punto di riferimento territoriale nelle rete dei servizi e mette le sue risorse professionali a disposizione dei familiari, che mantengono al domicilio il proprio congiunto affetto da demenza.</p> <p>La finalità del Centro è quella di garantire il mantenimento e potenziamento delle capacità, incremento delle performance di partecipazione, mediante attività con carattere terapeutico e riabilitativo specifico e azioni specifiche volte alla comunicazione e al maggior livello di autonomia possibile nei confronti di utenti con disabilità grave e gravissima e con compromissione cognitiva e fisica, ad elevato carico assistenziale. Sono ammessi al Centro anziani che con disabilità grave e gravissima, con compromissione cognitiva e fisica, ad elevato carico assistenziale (bassi livelli di capacità - rilevazione tramite ICF tra i livelli 3 e 4 della checklist)</p> <p>Il Centro può accogliere fino a massimo 30 anziani non autosufficienti sia maschi che femmine, in età superiore a 64 anni e</p>
--	--

	deve garantire l'apertura per tutti i dodici mesi dell'anno, esclusi i giorni di festa
Caratteristiche strutturali	Sono definite dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie"
Organizzazione interna e Personale	Personale e organizzazione sono definiti dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie".
Modalità di ammissione e dimissione	L'ammissione alla struttura avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale integrata sociosanitaria (se presente dalla Unità di Valutazione Geriatrica o Alzheimer), la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone l'ammissione alla struttura nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari. È consentito l'accesso anche in assenza delle predette valutazioni per 30 giorni, periodo entro il quale dovrà essere espletata la prevista procedura e acquisita la relativa documentazione (PAI) a responsabilità del soggetto gestore della struttura.
Integrazione sociosanitaria	La struttura ha rilevanza sociosanitaria. Ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001 i costi sono per il 50% a carico del Sistema Sanitario Regionale e per il 50% a carico degli utenti e/o, nei casi di incapacienza, a carico del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del paziente all'atto dell'ammissione.
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	In caso di accreditamento della struttura la retta è stabilita dalla Giunta regionale e posta a carico del Sistema Sanitario Regionale e degli utenti come sopra indicato. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento. Nel periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le tariffe sono approvate con specifico decreto del Commissario ad acta.

Articolo 50 Comunità alloggio per anziani.

Denominazione	Comunità alloggio per anziani
Codice Nomenclatore	Codice regionale D5 codice CISIS M3-A
Descrizione	La Comunità alloggio per anziani è organizzata funzionalmente come comunità a carattere familiare, è destinata ad ospitare un ristretto numero di anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti da un minimo di sette ad un massimo di venti, in rapporto alle dimensioni degli ambienti, compresi eventuali due posti per l'emergenza.
Finalità, tipologia e destinatari	La Comunità si propone di mantenere l'equilibrio tra anziano e Istituzione e tende a garantirgli un sistema integrato di servizi socio assistenziali e socio sanitari. Detto sistema, permette all'anziano, ospite della Comunità, il mantenimento di normali condizioni di vita, con la possibilità di permanere nel proprio ambiente familiare, ove è possibile, oppure offrendogli una vita di comunità attraverso la realizzazione di strutture di ridotte dimensioni. La Comunità Alloggio, quindi, tende a far vivere l'anziano in un ambiente simile a quello familiare, garantisce all'ospite una vita comunitaria parzialmente autogestita, favorendo la reciproca

solidarietà fra gli ospiti stessi. Cerca di contenere il declino dell'anziano e, per favorire il mantenimento dell'autosufficienza, stimola l'ospite a svolgere autonomamente una serie di utilità e di occupazioni quotidiane e favorisce l'integrazione sociale con il modo esterno.

Utenza

Anziani maschi e femmine autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che non necessitano, comunque, di assistenza sanitaria continua.

Ricettività

Da 7 a 20 anziani di entrambi i sessi.

Le caratteristiche strutturali della Comunità sono le più idonee per rispondere in modo adeguato alle esigenze socio assistenziali e psicologiche dell'anziano; infatti, essa si caratterizza in un complesso di mini appartamenti per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, collegata ad una struttura centralizzata di servizi comuni (lavanderia, cucina, mensa, soggiorno, sala ricreativa, ecc.). Deve essere insediata in edifici abitativi ubicati in zone che consentano l'agevole accesso ai servizi ricreativi, culturali e socio sanitari nel territorio.

La Comunità deve garantire le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e deve, inoltre, rispettare le disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni).

La superficie minima di ogni Comunità deve essere di mq. 150.

Le camere da letto devono poter ospitare fino ad una massimo di tre persone ed avere le seguenti superfici:

- mq. 9,00 per un posto letto;
- mq. 16,00 per due posti letto;
- mq. 24,00 per tre posti letto.

Deve essere garantita la presenza di almeno:

- 1 bagno ogni 4 ospiti contiguo o facilmente accessibile dalla camera da letto di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine fornito di doccia senza alcun dislivello tra la pedana e il pavimento. Lungo i muri devono essere installati gli opportuni corrimano e la stanza fornita di campanello d'allarme;
- di cui 1 bagno assistito destinato alla non autosufficienza, ogni 20 posti letto, dotato di tutti i confort, degli ausili necessari a favorire l'autosufficienza come i sostegni e i maniglioni.

Caratteristiche strutturali

Per ogni posto letto deve essere installato il campanello di chiamata.

Collegati ai luoghi comuni, devono essere garantiti almeno due bagni.

La Struttura, se si sviluppa su più livelli, deve essere dotata di ascensore con caratteristiche tecniche e dimensionali tali da trasportare le carrozzine.

Devono essere presenti i seguenti ambienti comuni:

a) Sala da Pranzo: il locale destinato a sala da pranzo deve avere un aspetto molto invitante, tenendo cura in alcuni accorgimenti come quelli di evitare pareti smaltate, tavolini in formica, luce fredda e poco illuminante. Per il dimensionamento del locale deve essere valutato il rapporto pari a 1,50 mq. per ospite e comunque la superficie totale della sala da pranzo non dovrà essere inferiore a mq. 20,00.

b) Soggiorno: il locale destinato a soggiorno vedrà la realizzazione di attività socio educative e socio ricreative. È l'ambiente idoneo per attività di integrazione sociale con la comunità locale attraverso attività di animazione, videoteca, lettura ecc.. Per il dimensionamento del soggiorno deve essere valutato il rapporto pari a mq. 1,50 per ospite e comunque non inferiore a mq. 20,00.

c) Cucina: nel caso in cui la struttura stessa provvede alla

preparazione dei pasti al proprio interno il locale destinato a cucina centralizzata deve avere una superficie spaziosa per garantire la preparazione delle vivande, la cottura dei cibi ed il lavaggio delle pentole. La cucina deve essere collegata facilmente con l'esterno attraverso un percorso breve, tale da permettere al personale addetto, tutte quelle operazioni di carico e scarico, senza sforzi eccessivi. Il locale destinato a ripostiglio deve essere annesso al locale cucina. Nella cucina i fornelli ed i piani di lavoro devono essere posti alla medesima altezza e presentare una superficie per far scorrere i recipienti bollenti, anziché alzarli. Ove la preparazione dei pasti sia affidata a ditte esterne la struttura deve essere provvista solo di un locale munito di attrezzatura minima per riscaldare i pasti e le bevande.

d) Lavanderia: il locale destinato a lavanderia e stireria, deve avere una superficie minima di mq. 14,00, con annesso il locale per il deposito della biancheria sporca

La Comunità deve essere dotata di impianti tecnologici che devono essere realizzati a regola d'arte e devono rispettare la normativa vigente in materia impiantistica ed essere dotati di certificazione alle Norme UNI e ISO.

La pavimentazione devono essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli, in particolar modo nei bagni e nella cucina.

La direzione della Comunità alloggio per anziani deve essere affidata ad un Assistente Sociale che coordina le attività.

La dotazione organica deve prevedere:

- un coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell'Assistente Sociale, che assicuri una presenza di almeno 12 ore settimanali;
- un Assistente geriatrico o Operatore Sociosanitario (O.S.S.) ogni 10 ospiti nei turni diurni, 1 ogni 20 ospiti nel turno notturno;
- un Assistente di base, OSA, ogni 10 ospiti, che deve garantire il servizio di base tra le ore 7,00 e le ore 20,00;
- 1 Animatore di residenze per anziani o Animatore socio-educativo ogni 20 ospiti per non meno di 9 ore settimanali;
- un Cuoco se i pasti vengono preparati all'interno.

L'Assistenza sanitaria è garantita dal medico di medicina generale e dai servizi distrettuali in regime domiciliare (ADI).

Dovranno essere erogate le seguenti prestazioni:

- somministrazione pasti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività aggregativa e ricreativo culturali;
- eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.

Per i soli casi di anziani disabili e/o non autosufficienti l'ammissione alla struttura avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale integrata sociosanitaria, la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone la migliore soluzione organizzativa possibile nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari.

È consentito l'accesso anche in assenza della predetta valutazione per 30 giorni, periodo entro il quale dovrà essere espletata la prevista procedura e acquisita la relativa documentazione (PAI) a responsabilità del soggetto gestore della struttura.

Negli altri casi l'accesso alla struttura è libero.

La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.

In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal

Organizzazione interna e Personale

Modalità di ammissione e dimissione

Integrazione sociosanitaria Retta e compartecipazione degli utenti al costo

Piano Sociale Regionale vigente. La retta varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico della famiglia dell'anziano o, in caso di incapacità, del Comune e/o dell'Ambito Sociale in cui è residente l'anziano all'atto dell'ammissione. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 51 Casa di riposo.

Denominazione	Casa di riposo
Codice Nomenclatore	Codice regionale D4 codice CISIS M3-E
Descrizione	La Casa di riposo è una struttura residenziale per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti organizzata funzionalmente come struttura a carattere comunitario. Si propone di dare stimoli ed aiuto per sviluppare il grado di autonomia dell'anziano in attività socio ricreative, culturali e del tempo libero. La Casa di riposo è una struttura residenziale che offre standard assistenziale agli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria
Finalità, tipologia e destinatari	continua. La Casa di riposo è organizzata funzionalmente come struttura a carattere comunitario ed è destinata ad ospitare fino ad un massimo di ottanta anziani, compresi eventuali posti per l'emergenza. La Casa di riposo si propone di dare stimoli ed aiuto per sviluppare il grado di autonomia dell'anziano per la realizzazione di attività socio ricreative, culturali e di manipolazione. Anziani maschi e femmine autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che non necessitano, comunque, di assistenza sanitaria continua.
Utenza	Fino a un massimo di 80 posti letto compresi eventuali posti per l'emergenza
Ricettività	La Casa di riposo deve essere ubicata possibilmente all'interno del centro abitato, o in un luogo del territorio comunale urbanizzato con possibilità di facile accesso ai servizi comunali ed extra comunali. Deve essere priva di barriere architettoniche che possano delimitare l'autonomia dell'anziano. Le camere da letto devono poter ospitare fino ad una massimo di tre persone ed avere le seguenti superfici: - mq. 9,00 per un posto letto; - mq. 16,00 per due posti letto; - mq. 24,00 per tre posti letto. Per ogni posto letto deve essere installato il campanello di chiamata. Deve essere garantita la presenza di almeno: - 1 bagno ogni 4 ospiti contiguo o facilmente accessibile dalla camera da letto di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine fornito di doccia senza alcun dislivello tra la pedana e il pavimento. Lungo i muri devono essere installati gli opportuni corrimano e la stanza fornita di campanello d'allarme; - di cui 1 bagno assistito destinato alla non autosufficienza, ogni 20 posti letto, dotato di tutti i confort, degli ausili necessari a favorire l'autosufficienza come i sostegni e i maniglioni. - collegati ai luoghi comuni, devono essere garantiti almeno due bagni.

Caratteristiche strutturali

La Struttura, se si sviluppa su più livelli, deve essere dotata di ascensore con caratteristiche tecniche e dimensionali tali da trasportare le sedie a rotelle. I locali devono essere adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio lavanderia, guardaroba e ristorazione. Inoltre, deve essere installata una linea telefonica per gli ospiti.

Nella Casa di riposo vanno previsti i seguenti ambienti:

1. l'area soggiorno, al fine di consentire i rapporti interpersonali tra gli ospiti di cui la superficie minima disponibile non deve essere inferiore a mq. 18,00;
2. l'ambiente per le attività ricreative deve avere una superficie minima disponibile non inferiore a mq. 20,00;
3. la sala da pranzo deve avere una superficie minima per ospite non inferiore a mq. 1,50;
4. il locale adibito a spogliatoio per il personale;
5. il bagno per il personale, dotato di tutti i servizi;
6. il locale biancheria con annesso il deposito della biancheria sporca;
7. il locale cucina, con annesso il ripostiglio;
8. l'ambulatorio, con annesso bagno, con una superficie non inferiore a mq. 20,00;
9. ingresso ove allocare la reception.

Ogni ambiente deve essere dotato della chiamata d'allarme.

Inoltre, devono essere presente una cucina con le seguenti caratteristiche: il locale destinato a cucina centralizzata deve avere una superficie minima di mq. 30,00; deve essere spaziosa per garantire la preparazione delle vivande, la cottura dei cibi e di lavaggio delle pentole. La cucina deve essere collegata facilmente con l'esterno attraverso un percorso breve, tale da permettere al personale addetto, tutte quelle operazioni di carico e scarico, senza sforzi eccessivi. Il locale destinato a ripostiglio deve essere annesso al locale cucina. Nella cucina i fornelli ed i piani di lavoro devono essere posti alla medesima altezza e presentare una superficie per far scorrere i recipienti bollenti, anziché alzarli.

Gli impianti tecnologici a servizio della Casa di riposo devono essere realizzati a regola d'arte e devono rispettare la normativa vigente in materia impiantistica. Devono essere dotati di certificazione alle Norme UNI e ISO.

I pavimenti devono essere antiscivolo, in particolar modo nei bagni e nella cucina.

Eventuali corridoi devono essere dotati dei necessari corrimano.

L'assistenza sanitaria è garantita dal medico di medicina generale e dai servizi distrettuali in regime domiciliare (ADI).

Dovranno essere erogate le seguenti prestazioni:

- somministrazione pasti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività aggregativa e ricreativo culturali;
- eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio;
- servizi cucina: è necessaria la presenza almeno di un cuoco e di un addetto alla cucina;
- servizio di lavanderia e stireria: è necessaria la presenza di almeno un addetto;

I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizia e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne. In tal caso il personale dedicato non è conteggiato.

Organizzazione interna e

Personale

Personale

La direzione della Casa di riposo deve essere affidata ad un Assistente Sociale che coordina le attività.

La dotazione organica deve prevedere:

- un coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell'Assistente Sociale, che assicuri una presenza di almeno 12 ore settimanali;
- un Assistente geriatrico o Operatore Sociosanitario (O.S.S.) ogni 10 ospiti nei turni diurni, 1 ogni 20 ospiti nel turno notturno;
- un Assistente di base, OSA, ogni 10 ospiti, che deve garantire il servizio di base tra le ore 7,00 e le ore 20,00;
- un Animatore di residenze per anziani o Animatore socio-educativo ogni 20 ospiti per non meno di 9 ore settimanali;
- un Cuoco se i pasti vengono preparati all'interno.

Per i soli casi di anziani disabili e/o non autosufficienti l'ammissione alla struttura avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale integrata sociosanitaria, la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone la migliore soluzione organizzativa possibile nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari.

Modalità di ammissione e dimissione

È consentito l'accesso anche in assenza della predetta valutazione per 30 giorni, periodo entro il quale dovrà essere espletata la prevista procedura e acquisita la relativa documentazione (PAI) a responsabilità del soggetto gestore della struttura.

Negli altri casi l'accesso alla struttura è libero.

Integrazione sociosanitaria

La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.

In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta varia in base alle condizioni economiche della famiglia e/o dell'utente ed è a carico della famiglia dell'anziano o, in caso di incapacità, del Comune e/o dell'Ambito Sociale in cui è residente l'anziano all'atto dell'ammissione. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.

Retta e compartecipazione degli utenti al costo

Articolo 52 Residenza protetta sociosanitaria per anziani.

1. La Residenza protetta socio-sanitaria per anziani è una struttura sociosanitaria ed è autorizzata e accreditata secondo quanto stabilito dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie" e per la parte di integrazione sociosanitaria dal presente articolo.

Denominazione	Residenza Protetta Sociosanitaria per anziani (RPS Anziani)
Codice Nomenclatore	Codice regionale D3 codice CISIS M3L
Descrizione	La Residenza protetta sociosanitaria per anziani è una dimora per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio con media necessità di tutela sanitaria che necessitano di prestazioni di lungo assistenza e/o mantenimento.
Finalità, tipologia e destinatari	Accoglienza, gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona anziana non autosufficiente e un bisogno assistenziale di rilievo sanitario, organizzati in gruppi distinti per patologie compatibili.
Ricettività	Massimo 120 posti organizzati in nuclei da un minimo di 10 ad un massimo di 30 ospiti.

Caratteristiche strutturali	Sono definite dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie"
Organizzazione interna e Personale	Personale e organizzazione sono definiti dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie".
Modalità di ammissione e dimissione	L'ammissione al servizio avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale integrata sociosanitaria, la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone l'ammissione alla struttura nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari.
Integrazione sociosanitaria	La struttura ha rilevanza sociosanitaria. Ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001 i costi sono per il 50% a carico del Sistema Sanitario Regionale e per il 50% a carico degli utenti e/o, nei casi di incapacienza, a carico del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del paziente all'atto dell'ammissione.
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	In caso di accreditamento della struttura la retta è stabilita dalla Giunta regionale e posta a carico del Sistema Sanitario Regionale e degli utenti come sopra indicato. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento. Nel periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le tariffe sono approvate con specifico decreto del Commissario ad acta.

Articolo 53 Residenza Sanitaria Assistenziale.

1. La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è una struttura sociosanitaria ed è autorizzata e accreditata secondo quanto stabilito dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie" e per la parte di integrazione sociosanitaria dal presente articolo.

Denominazione	Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
Codice Nomenclatore	Codice regionale D5 codice CISIS M3L
Definizione da nomenclatore	La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è una struttura residenziale per anziani con ridotta autonomia. Ha come finalità l'accoglienza, il supporto alla vita quotidiana, orientata alla tutela dell'autonomia della persona. Accoglie anziani con ridotta autonomia residua caratterizzati da un bisogno sanitario prevalente.
Descrizione	L'RSA è una struttura residenziale ad elevata integrazione sanitaria destinata ad accogliere pazienti anziani con limitazioni funzionali, non assistibili a domicilio, che necessitano di assistenza sanitaria complessa. Gli anziani non autosufficienti sono caratterizzati dall'esistenza di deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisiche, psichiche o psico-fisiche, a seguito di eventi morbosi (congeniti o acquisiti), che determinano sul piano dei bisogni assistenziali situazioni di handicap e di notevole dipendenza. Le prestazioni da offrire in termini qualitativi e quantitativi debbono quindi essere orientate a contrastare o compensare la perdita di autonomia, che spesso si esprime nel soggetto disabile come incapacità di permanere o rientrare al proprio domicilio.

La residenzialità extraospedaliera realizza le prestazioni residenziali o semiresidenziali come risposta ai bisogni dei portatori di handicap fisico e psichico, degli anziani e dei soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio.

L'assistenza residenziale, conseguentemente, si concretizza nella offerta di diversi gradi di assistenza sanitaria (nelle sue componenti mediche, infermieristiche e riabilitative), accompagnata da prestazioni di tipo socio - assistenziale atte a facilitare il collegamento ed il successivo, in alcuni casi solo potenziale, reintegro nell'ambiente di provenienza.

Per quanto attiene alla tipologia degli ospiti vengono previste n. 2 fasce di intensità assistenziale:

1° fascia - livello medio-alto: In tale fascia vanno inseriti cittadini ultrasessantacinquenni con totale perdita dell'autosufficienza, portatori di deficit funzionali derivanti da patologie fisiche, psichiche o psico-fisiche, che non richiedono cure intensive ospedaliere, ma per i quali non è possibile attivare un programma ADI e che hanno bisogno, però, di cure e prestazioni di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, affetti quindi da patologie croniche e stabilizzate, con necessità di trattamenti protratti di "conservazione" che presuppongono cure mediche ed infermieristiche quotidiane, trattamenti di recupero funzionale, somministrazione di terapie, nutrizione enterale, trattamenti di lesioni da decubito profonde e trattamenti specialistici di un certo impegno e che erano impropriamente prima ricoverati in strutture per acuti o per riabilitazione.

Nella valutazione va considerato che gli interventi socio-sanitari devono essere finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona, tenuto conto anche delle problematiche psico-sociali e dell'assenza del necessario supporto familiare o di situazioni per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile ovvero contrastante con il piano assistenziale individuale.

2° fascia - livello medio-basso: In tale fascia vanno inseriti cittadini ultrasessantacinquenni con parziale perdita dell'autosufficienza, portatori di deficit funzionali derivanti da patologie fisiche, psichiche o psico-fisiche, non assistibili a domicilio che non necessitano di cure intensive ospedaliere, ma di particolari protezioni sanitarie e sociali a non elevata intensità assistenziale che, comunque, necessitano di assistenza medico-infermieristica per disturbi che richiedono trattamenti estensivi, di riorientamento e di somministrazione di terapia. In tale fascia rientrano anche le prestazioni erogate a pazienti affetti da demenza senile nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettività che richiedono trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, tutela personale in ambiente "protesico".

L'inserimento avviene a seguito di piano individualizzato di assistenza redatto dall'UVM distrettuale avvalendosi dello strumento di valutazione multidimensionale SVaMA.

Per entrambe le fasce, l'iscrizione alle stesse viene operata dalla UVM distrettuale, avvalendosi quale strumento di valutazione multidimensionale della scheda SVaMA e successiva stesura del piano di assistenza individuale (PAI).

Conformemente al Manuale che disciplina i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Strutture socio-sanitarie, approvato dal Ministero della Salute e dalla Giunta regionale con delibera n. 738 del 13 luglio 2009, le RSA devono avere una capacità recettiva non inferiore a 20 e, in via eccezionale, non

Finalità, tipologia e destinatari

Ricettività

Caratteristiche strutturali	<p>superiore a 100 posti articolate in moduli/nuclei da 20/30 soggetti. L'organizzazione per nuclei consente di accogliere anche nella stessa struttura residenziale gruppi di ospiti di differente composizione senza peraltro determinare interferenze e di salvaguardare tutti gli aspetti di riservatezza personale. Nel contempo, essa crea occasioni di socializzazione spontanea all'interno del nucleo e nelle relazioni tra nuclei.</p> <p>Sono definite dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie"</p>
Organizzazione interna e Personale	<p>Sono definite dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie"</p>
Modalità di ammissione e dimissione	<p>L'ammissione al servizio avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale integrata sociosanitaria, la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone l'ammissione alla struttura nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari.</p>
Integrazione sociosanitaria	<p>La struttura ha rilevanza sociosanitaria. Ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001 i costi sono per il 50% a carico del Sistema Sanitario Regionale e per il 50% a carico degli utenti e/o, nei casi di incapacienza, a carico del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del paziente all'atto dell'ammissione.</p>
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	<p>In caso di accreditamento della struttura la retta è stabilita dalla Giunta regionale e posta a carico del Sistema Sanitario Regionale e degli utenti come sopra indicato. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento. Nel periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le tariffe sono approvate con specifico decreto del Commissario ad acta.</p>

Capo V

Strutture area disagio adulto e marginalità sociale

Articolo 54 Casa rifugio per donne vittime di tratta.

Denominazione	Casa rifugio per donne vittime di tratta
Codice Nomenclatore	Codice regionale E4 codice CISIS M3A
Descrizione	<p>La Casa rifugio per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale ovvero lavorativo, è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento.</p>
Finalità, tipologia e destinatari	<p>La Casa rifugio offre alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza degli sfruttatori ed in cui intraprendere in un ambiente protetto e con attività di accompagnamento, percorsi per l'inserimento sociale e lavorativo, ovvero, per il rientro nel Paese d'origine. L'indirizzo della struttura deve essere protetto e segreto.</p>

Ricettività	<p>Le strutture sono distinte per uomini e per donne; sono distinte, inoltre, per la prima accoglienza (o accoglienza d'urgenza) e per la seconda accoglienza (ospitalità). Una casa rifugio può ospitare fino ad un massimo di 10 ospiti, con i loro bambini se presenti.</p> <p>La Casa rifugio è un appartamenti per civile abitazione.</p> <p>Ogni appartamento deve comprendere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. camere da letto singole o doppie; 2. numero minimo di locali per servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti;
Caratteristiche strutturali	<ol style="list-style-type: none"> 3. un locale soggiorno-pranzo; 4. una cucina; 5. una postazione telefonica accessibile per gli ospiti, sotto la supervisione degli operatori. <p>Per la protezione e segretezza dell'indirizzo della struttura non devono essere esposti simboli, marchi, cartelli o qualsiasi elemento identificati della struttura.</p> <p>Attività</p> <p>Servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione genitoriale.</p> <p>Sostegno psicologico e consulenza legale per il compimento del percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla situazione di sfruttamento e di ricostruzione della propria autonomia.</p> <p>Viene inoltre erogata consulenza legale e attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità degli ospiti per indirizzarli verso nuovi sbocchi relazionali con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, per la indipendenza economica.</p>
Organizzazione interna e Personale	<p>La Casa rifugio opera a stretto contatto con gli sportelli di accoglienza e con i servizi di mediazione interculturale.</p> <p>Personale.</p> <p>Nella Casa rifugio opera un Assistente Sociale, con funzioni di coordinatore della struttura, per almeno 18 ore settimanali.</p> <p>Operano, inoltre, educatori, mediatori linguistici ed interculturali ed esperti di inserimento lavorativo, per seguire i percorsi di reinserimento sociale e di inserimento lavorativo. È prevista la presenza programmata dello psicologo. Personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura di 1 ogni 10 ospiti, assicurando una copertura giornaliera di almeno 6 h e, inoltre, gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell'arco dell'intera giornata.</p>
Modalità di ammissione e dimissione	<p>L'ammissione avviene su disposizione dell'Autorità giudiziaria o su richiesta delle forze di polizia.</p>
Integrazione sociosanitaria	<p>La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.</p>
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	<p>Il costo giornaliero della retta è definito dall'Autorità inviante. Non è prevista la compartecipazione al costo da parte degli utenti.</p>

Articolo 55 Centro di pronta accoglienza per adulti in difficoltà.

Denominazione	Centro di pronta accoglienza per adulti in difficoltà
Codice Nomenclatore	Codice regionale E2 codice CISIS M3D
Descrizione	Il Centro di pronta accoglienza per adulti in difficoltà è struttura residenziale a carattere comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.

Finalità, tipologia e destinatari	La struttura ospita adulti in difficoltà e/senza fissa dimora e assicura servizi di cura alla persona e azioni volte a garantire un'adeguata risposta ai bisogni primari. La permanenza non può superare i 6 mesi.
Ricettività	Massimo 12 posti
Caratteristiche strutturali	Il centro, adeguatamente arredato e dimensionato in relazione ai bisogni degli ospiti è costituito da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre ospiti. La struttura deve comprendere la sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Il Centro deve assicurare il funzionamento nell'arco delle 24 ore per tutto l'anno.
Organizzazione interna e Personale	Attività Il centro assicura: servizi di cura alla persona, azioni volte a garantire una pronta risposta ai bisogni primari, azioni volte ad assicurare, per quanto possibile, la continuità con le attività lavorative eventualmente in corso, il funzionamento nell'arco delle 24 ore, per tutto l'anno e la somministrazione dei pasti. Personale Deve essere dotato di un numero di operatori in misura sufficiente a garantire la presenza di un educatore ogni quattro ospiti. Va altresì prevista la presenza programmata dello Psicologo, dell'Assistente sociale, del Mediatore culturale e dell'Animatore socio-educativo. Gli operatori sono affiancati da altro personale addetto ai servizi generali in misura sufficiente a garantire la funzionalità della struttura.
Modalità di ammissione e dimissione	L'ammissione al servizio avviene su disposizione del Servizio sociale professionale comunale o d'Ambito Sociale.
Integrazione sociosanitaria	La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta è a carico del Comune e/o dell'Ambito Sociale del Comune e/o dell'Ambito Sociale in cui è residente l'utente all'atto dell'ammissione. Non è prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti.

Articolo 56 Casa rifugio per donne vittime di violenza.

1. La Casa rifugio per donne vittime di violenza è disciplinata dalla legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15 e dal relativo piano di attuazione triennale.

Articolo 57 Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti.

Denominazione	Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti
Codice Nomenclatore	Codice regionale E3 codice CISIS M3D
Descrizione	Il Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive

Finalità, tipologia e destinatari	<p>della libertà personale.</p> <p>Offre accoglienza e garantisce attività di sostegno dell'autonomia individuale e sociale: facilitazione all'inserimento ed al reinserimento socio-lavorativo; corsi di formazione professionale e facilitazioni alla ricerca abitativa. Detenuti soggetti a misure alternative al carcere; detenuti in regime di semi-libertà o ammessi a lavoro esterno (per i momenti della giornata non occupati da attività lavorative come il pranzo, il pomeriggio, la cena, notte esclusa); detenuti in permesso premio (3/15 giorni); detenuti in regime domiciliare o di affidamento in prova al servizio sociale (per il periodo concordato con l'autorità giudiziaria o con la magistratura di sorveglianza); imputati in regime di arresti domiciliari; ex-detenuti.</p>
Ricettività	<p>Fino ad un massimo di 12 ospiti. I tempi di permanenza nella struttura possono variare di pochi giorni per i permessi premio ad un anno.</p>
Caratteristiche strutturali	<p>La struttura deve essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale oppure in aree rurali tali comunque da garantire la vicinanza a mezzi di trasporti pubblici. Il Centro di accoglienza deve essere organizzato in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti.</p> <p>La struttura è costituita da stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq 9 per una persona e a mq 16 per due persone e deve essere dotato di un servizio igienico ogni tre utenti.</p> <p>Gli spazi dedicati ai servizi collettivi devono essere adeguati al numero di ospiti e tali da garantire lo svolgimento delle funzioni di soggiorno, pranzo, socializzazione, attività ricreative e attività riabilitative e locali e servizi per il Responsabile della struttura e per gli operatori.</p> <p>Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico.</p> <p>Deve essere assicurata la presenza di tutti i requisiti atti a garantire la tutela della privacy.</p>
Organizzazione interna e Personale	<p>Deve essere garantita la presenza di operatori e professionisti (assistente sociale, con funzioni di coordinamento, educatore) con competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività programmate.</p> <p>Il Centro può essere autogestito dagli ospiti per le attività domestiche.</p> <p>La supervisione del centro è affidata ad un coordinatore responsabile dell'attività.</p> <p>Deve essere garantita la presenza continuativa di personale per tutta la durata di svolgimento dell'attività. La dotazione organica del servizio deve garantire la presenza di un operatore nell'arco delle 24 ore e 7 giorni alla settimana.</p>
Modalità di ammissione e dimissione Integrazione sociosanitaria	<p>L'ammissione al servizio avviene su disposizione del Servizio sociale professionale comunale o d'Ambito Sociale.</p> <p>La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.</p>
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	<p>In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal Piano Sociale Regionale vigente. La retta è a carico del Comune e/o dell'Ambito Sociale del Comune e/o dell'Ambito Sociale in cui è residente l'utente all'atto dell'ammissione. Non è prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti.</p>

Articolo 58 Comunità alloggio per ex-tossicodipendenti.

Denominazione	Comunità alloggio per ex tossicodipendenti
Codice Nomenclatore	Codice regionale E5 codice CISIS M3D
Descrizione	La Comunità alloggio per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
Finalità, tipologia e destinatari	La Comunità ha natura residenziale a carattere temporaneo, ha finalità educative, tutelari e di inserimento sociale per persone ex-tossicodipendenti che hanno concluso il programma terapeutico-riabilitativo. Accoglie persone ex-tossicodipendenti che hanno concluso il programma terapeutico-riabilitativo in strutture residenziali, semi-residenziali o ambulatoriali, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare, e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di reinserimento sociale
Ricettività	Da un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti
Caratteristiche strutturali	La comunità alloggio deve essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti. La struttura è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre ospiti. La struttura deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Organizzazione interna e Personale	Attività La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario. L'attività educativa viene attuata in base al progetto individualizzato predisposto dai competenti servizi sociali. La vita comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nel gestire l'organizzazione domestica, nonché all'inserimento degli ospiti nel contesto sociale. Gli interventi vengono attuati in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali. Personale Personale ausiliario per i servizi di assistenza alla persona in misura di 1 per modulo abitativo che assicuri la presenza giornaliera minima di 12 ore. Un coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell'assistente sociale o dell'Educatore (Educatore professionale, Pedagogista, Laureato in Scienze dell'Educazione), che assicuri una presenza di almeno 12 ore settimanali. Presenza programmata dello psicologo e di altre figure sociali per la realizzazione di attività rieducative, di socializzazione e di inserimento lavorativo.
Modalità di ammissione e dimissione	L'ammissione al servizio avviene su disposizione del Servizio sociale professionale comunale o d'Ambito Sociale.
Integrazione sociosanitaria	La struttura non ha rilevanza sociosanitaria.
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	In caso di accreditamento della struttura la retta giornaliera deve essere fissata all'interno di quella minima e massima indicata dal

Piano Sociale Regionale vigente. La retta è a carico del Comune e/o dell'Ambito Sociale del Comune e/o dell'Ambito Sociale in cui è residente l'utente all'atto dell'ammissione. Non è prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti.

Articolo 59 Residenza sociosanitaria a bassa intensità per persone con disturbo mentale.

1. La Residenza sociosanitaria a bassa intensità per persone con disturbo mentale è una struttura sociosanitaria ed è autorizzata e accreditata secondo quanto stabilito dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie" e per la parte di integrazione sociosanitaria dal presente articolo.

Denominazione	Residenza Sociosanitaria a bassa intensità per persone con disturbo mentale (SRP3.3)
Codice Nomenclatore	Codice regionale E6 codice CISIS M3I
Descrizione	La Residenza sociosanitaria a bassa intensità per persone con disturbo mentale (SRP3.3) accoglie pazienti non ammissibili nel contesto familiare o privi di parenti che possano accoglierli con scarso o assente funzionamento lavorativo e sociale e con basso reddito personale che determina forte svantaggio esistenziale. I pazienti sono quindi clinicamente stabilizzati, non necessitano di interventi riabilitativi, ma, prevalentemente, di programmi socio-assistenziali.
Finalità, tipologia e destinatari	Le finalità sono quelle dell'accoglienza, gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale come accertato dagli strumenti di valutazione ufficiali organizzati in gruppi distinti per patologie compatibili.
Ricettività	Massimo 48 posti organizzati in nuclei da un minimo di 2 ad un massimo di 4 ospiti. Ogni nucleo abitativo può essere allocato anche presso una unica struttura ma gli ambienti del nucleo devono essere completamente autonomi ed indipendenti.
Caratteristiche strutturali	Sono definite dalla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie". Detto Manuale sarà integrato tenendo conto delle previsioni del Reg. reg. 26 gennaio 2004, n. 1 applicativo della legge regionale 6 novembre 2002, n. 30, nonché da quanto disposto dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche", recepito con Delib.G.R. del 18 marzo 2014, n. 109.
Organizzazione interna e Personale	Personale e organizzazione sono definiti dal "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie". Detto Manuale sarà integrato tenendo conto delle previsioni del Reg. reg. 26 gennaio 2004, n. 1 applicativo della legge regionale 6 novembre 2002, n. 30, nonché da quanto disposto dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche", recepito con Delib.G.R. del 18 marzo

Modalità di ammissione e dimissione	2014, n. 109. L'ammissione al servizio avviene su proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio previa valutazione condivisa con il Servizio sociale professionale comunale o d'Ambito Sociale del Comune o Ambito Sociale in cui è residente l'utente all'atto dell'ammissione, sulla base del Progetto Terapeutico Personalizzato (PRT), sempre nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari.
Integrazione sociosanitaria	La struttura ha rilevanza sociosanitaria. Ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001 i costi sono per il 40% a carico del Sistema Sanitario Regionale e per il 60% a carico degli utenti e/o, nei casi di incapacienza, a carico del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del paziente all'atto dell'ammissione.
Retta e compartecipazione degli utenti al costo	In caso di accreditamento della struttura la retta è stabilita dalla Giunta regionale e posta a carico del Sistema Sanitario Regionale e degli utenti come sopra indicato. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento. Nel periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le tariffe sono approvate con specifico decreto del Commissario ad acta.

Articolo 60 Fattorie sociali.

1. Le Fattorie sociali sono disciplinate dalla legge regionale 10 febbraio 2014, n. 5 e dai relativi atti di attuazione.

Capo VI

Elenco servizi e interventi sociali

Articolo 61 Segretariato Sociale.

Denominazione	Segretario sociale
Codice Nomenclatore	Codice regionale A1 codice CISIS A1
Descrizione	Il servizio di segretariato sociale opera come sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e sociosanitari o sportello di cittadinanza, svolge attività d'informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Il servizio di segretariato sociale deve caratterizzarsi per l'elevato grado di prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di presa in carico. Il servizio di segretariato sociale fornisce notizie e informazioni sui servizi sociali e sociosanitari presenti nell'Ambito Sociale e nel Distretto Sociosanitario. Accoglie la domanda del cittadino/utente, svolge attività di consulenza, orientamento e indirizzo, fornisce indicazioni sulle modalità d'accesso ai servizi e opera in stretta sinergia con il Servizio Sociale Professionale.
Prestazioni, tipologia e destinatari	Le attività di informazione e di orientamento possono essere garantite anche avvalendosi delle associazioni di volontariato e dei patronati, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base di

apposite convenzioni.

Il segretariato sociale deve aiutare il cittadino a rintracciare la soluzione al suo problema, quando questo non presenta la necessità di essere preso in carico dal Servizio sociale professionale. Collabora con le Associazioni e con gli Enti di Patronato, coordinandone gli interventi.

Articolazione territoriale

Organizzazione del servizio e personale

Il servizio di segretariato sociale deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo, nei limiti delle risorse disponibili, il raggiungimento di una articolazione con almeno uno sportello per ogni Comune dell'Ambito Sociale.

Personale

Il servizio di segretariato sociale è assicurato nell'ambito del servizio sociale professionale dal quale è coordinato, e deve essere garantito da personale in possesso di adeguata e documentata esperienza.

Modalità di accesso al servizio/intervento

L'accesso al servizio è libero da parte di cittadini e famiglie.

Integrazione sociosanitaria

Il servizio/intervento ha rilevanza sociosanitaria in quanto si configura come la naturale estensione della Porta Unica d'Accesso (PUA). Il costo del servizio è a totale carico dell'Ambito Sociale.

Compartecipazione al costo da parte degli utenti

Non rilevante

Articolo 62 Servizio sociale professionale - SSP.

Denominazione	Servizio sociale professionale (SSP)
Codice Nomenclatore	Codice regionale A2 codice CISIS D1
Descrizione	Il Servizio Sociale professionale è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini. L'attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse individuali familiari e comunitarie, di valorizzazione dell'individuo
Prestazioni e destinatari	<p>Prestazioni</p> <p>Sono prestazioni del Servizio sociale professionale: la lettura e la decodificazione della domanda sociale, la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la predisposizione di progetti personalizzati, l'attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l'accompagnamento e a l'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.</p> <p>Il Servizio Sociale professionale è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e sociosanitari; assume un ruolo di interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e aiuto professionale.</p> <p>Rispetto alla tipologia di intervento si distingue in:</p> <ol style="list-style-type: none">Servizio di segretariato sociale;Gestione sociale del caso (case management/presa in carico);Osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e sociosanitarie;

Organizzazione del servizio e personale	Il Servizio Sociale professionale deve articolarsi territorialmente in maniera da assicurare la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendone l'accesso in ogni Comune. Personale Professionisti assistenti sociali iscritti nel rispettivo Albo.
Modalità di accesso al servizio/intervento	L'accesso al servizio è libero da parte di cittadini e famiglie.
Integrazione sociosanitaria	Il servizio/intervento ha rilevanza sociosanitaria in quanto si configura come l'integrazione sociale dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Integrata (UVM).
Compartecipazione al costo da parte degli utenti	Non rilevante.

Articolo 63 Assistenza Domiciliare Educativa - ADE.

Denominazione	Assistenza domiciliare educativa (ADE)
Codice Nomenclatore	Codice regionale B11 codice CISIS F2-D6
Descrizione	<p>Il servizio di Assistenza domiciliare educativa ha lo scopo di garantire un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore in età scolare con problemi relazionali, di socializzazione e comportamentali, all'interno del proprio contesto quotidiano qualora versi in situazione di media o lieve disabilità e/o manifesti elementi di possibile rischio di emarginazione.</p> <p>Il Servizio è finalizzato a rafforzare i legami del minore nel sistema delle relazioni significative per la sua vita (famiglia, scuola, gruppo dei pari) e al contempo di fornire, al minore e alla sua famiglia un'opportunità di crescita sociale. In particolare il servizio si pone l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) accompagnare e aiutare il minore nella sua crescita psicofisica; b) accrescere le sue capacità di relazionarsi e contrastare il rischio di emarginazione; c) stimolare il raggiungimento e mantenimento dell'autonomia personale e sociale; d) sviluppare le potenzialità dell'utente/cliente e del suo nucleo familiare; e) sostenere la famiglia nel carico educativo assistenziale; f) assicurare interventi di sostegno alle funzioni genitoriali (anche attraverso colloqui, incontri, titoli sociali..) <p>Le prestazioni previste dal Servizio sono principalmente le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi educativi personalizzati; b) realizzazione di attività che consentono una migliore fruizione del tempo libero, migliori relazioni sociali, un adeguato sviluppo delle abilità funzionali; c) supporto socio-psico-pedagogico al minore e al relativo nucleo familiare.
Prestazioni e destinatari	<p>Il servizio deve prevedere almeno un accesso domiciliare a settimana per almeno 1 ora. Il servizio di sostegno educativo territoriale o domiciliare è assicurato da psicologi, pedagogisti, educatori professionali, assistenti sociali.</p>
Organizzazione del servizio e personale	Si accede liberamente tramite il Segretariato sociale del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del richiedente o tramite la Porta Unica d'Accesso (PUA).
Modalità di accesso al servizio/intervento	Il servizio/intervento non ha rilevanza sociosanitaria
Integrazione sociosanitaria	In caso di accreditamento del servizio la tariffa è stabilita dal Piano Sociale Regionale vigente e posta a carico del Comune e/o
Compartecipazione al costo da parte degli utenti	

dell'Ambito Sociale ed, eventualmente, degli utenti. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 64 Sostegno socio-educativo scolastico.

Denominazione	Sostegno socio-educativo scolastico
Codice Nomenclatore	Codice regionale B12 codice CISIS F1
Descrizione	<p>Il Sostegno socio-educativo scolastico è un servizio rivolto ad alunni disabili fisici e/o psichici e/o sensoriali, che frequentano la scuola dell'obbligo, legalmente riconosciuti in possesso di apposita certificazione ed è finalizzati a garantire il diritto allo studio e il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie.</p> <p>In particolare il servizio si pone l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) accompagnare e aiutare il minore nella sua crescita psicofisica;b) accrescere le sue capacità di relazionarsi e contrastare il rischio di emarginazione;c) stimolare il raggiungimento e mantenimento dell'autonomia personale e sociale;d) sviluppare le potenzialità dell'utente/cliente e del suo nucleo familiare. <p>Le prestazioni previste sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) interventi educativi personalizzati;b) realizzazione di attività che consentono un adeguato sviluppo delle abilità funzionali;c) supporto socio-psico-pedagogico.
Prestazioni e destinatari	<p>Il servizio deve prevedere almeno un accesso scolastico al giorno per almeno 1 ora. Le prestazioni del servizio socio educativo scolastico sono assicurate da Educatori professionali, Psicologi, Assistenti alla comunicazione coadiuvato dall'Addetto all'assistenza di base (O.S.A.).</p>
Organizzazione del servizio e personale	<p>L'accesso al servizio è stabilito dal Servizio sociale professionale del Comune e/o dell'Ambito Sociale a seguito di redazione del Piano di Assistenza Individuale, anche su richiesta dalla scuola e/o del Servizio a valenza dipartimentale di neuropsichiatria infantile dell'ASReM.</p>
Modalità di accesso al servizio/intervento	<p>Il servizio/intervento non ha rilevanza sociosanitaria</p>
Integrazione sociosanitaria	<p>In caso di accreditamento del servizio la tariffa è stabilita dal Piano Sociale Regionale vigente e posta a carico del Comune e/o dell'Ambito Sociale ed, eventualmente, degli utenti. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.</p>
Compartecipazione al costo da parte degli utenti	

Articolo 65 Assistenza domiciliare socio-assistenziale -SAD.

Denominazione	Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD)
Codice Nomenclatore	Codice regionale C7 codice CISIS G1
Descrizione	Il servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la

Prestazioni e destinatari	<p>permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali. Il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale che si articolano per aree di bisogno in assistenza domiciliare per diversamente abili e assistenza domiciliare per anziani e per i soggetti singoli con ridotta capacità di provvedere alle primarie necessità di vita all'interno del proprio ambiente domestico e comunque esposte al rischio di abbandono o famiglie a rischio di esclusione sociale.</p> <p>Sono prestazioni di assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, aiuto nella gestione dell'ambiente domestico, aiuto nelle attività fisiche personali, volto a favorire e/o a mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali, interventi di segretariato sociale.</p>
Organizzazione del servizio e personale	<p>Il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini.</p> <p>Sono previste le seguenti figure professionali: Addetto all'assistenza di base o Operatori sociali assistenziali (O.S.A.), Operatori sociosanitari (O.S.S.), Operatori socio sanitari specializzati (OSSS), Assistente familiare, Animatore socio-educativo, Animatore di residenze per anziani.</p>
Modalità di accesso al servizio/intervento	<p>Nei casi di disabili e anziani non autosufficienti l'ammissione al servizio avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale integrata sociosanitaria, la quale definisce il piano assistenziale individuale e propone la migliore soluzione organizzativa possibile nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari.</p> <p>Negli altri casi l'accesso al servizio è stabilito dal Servizio sociale professionale del Comune e/o dell'Ambito Sociale a seguito di redazione del Piano di Assistenza Individuale.</p>
Integrazione sociosanitaria	<p>Il servizio/intervento non ha rilevanza sociosanitaria</p>
Compartecipazione al costo da parte degli utenti	<p>In caso di accreditamento del servizio la tariffa è stabilita dal Piano Sociale Regionale vigente e posta a carico del Comune e/o dell'Ambito Sociale ed, eventualmente, degli utenti. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento.</p>

Articolo 66 Assistenza domiciliare integrata - ADI.

Denominazione	Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Codice Nomenclatore	Codice regionale C8 codice CISIS G2
Descrizione	<p>Il servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI) consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati.</p>
Prestazioni e destinatari	Il servizio di assistenza domiciliare integrata comprende prestazioni

di tipo socio-assistenziale e sanitario che si articolano per aree di bisogno, con riferimento a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali. Sono prestazioni di assistenza domiciliare integrata quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle infermieristiche e quelle riabilitative e riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale medico, quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a causa dell'età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione dell'autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita.

Il servizio di assistenza domiciliare integrata deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini.

Le figure professionali che possono operare nel servizio sono: l'Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) anche specializzato (O.S.S.S.), infermieri, terapisti della riabilitazione, personale medico con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno. E consentita anche la presenza programmata di Assistente sociale, Educatore (Educatore professionale, Pedagogista, Laureato in Scienze dell'Educazione) e Psicologo in relazione al progetto di assistenza personalizzato.

Organizzazione del servizio e personale

L'ammissione al servizio avviene su richiesta del medico di medicina generale (MMG) e proposta dalla Unità di Valutazione Integrata Multidimensionale (UVIM), la quale definisce il piano assistenziale individuale (PAI) e propone la migliore soluzione organizzativa possibile nel rispetto della libera scelta dell'utente/paziente e dei propri familiari.

Modalità di accesso al servizio/intervento

Il servizio ha rilevanza sociosanitaria. Ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001 i costi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale ad eccezione dei costi per prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona che sono per il 50% a carico del SSR e per il restante 50% a carico degli utenti e/o, nei casi di incapienza, a carico del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del paziente all'atto dell'ammissione.

Integrazione sociosanitaria

In caso di accreditamento del servizio la tariffa è stabilita dalla Giunta regionale e posta a carico del Sistema Sanitario Regionale e degli utenti come sopra indicato. Le modalità di compartecipazione al costo del servizio sono disciplinate al Titolo IV del presente regolamento. Nel periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le tariffe sono approvate con specifico decreto del Commissario ad acta.

Compartecipazione al costo da parte degli utenti

Articolo 67 Pronto Intervento Sociale - PIS.

Denominazione
Codice Nomenclatore

Pronto intervento sociale (PIS)

Codice regionale I3 codice CISIS C1

Descrizione

Il Pronto Intervento Sociale è un servizio di emergenza attivo presso il Comune e/o l'Ambito Sociale ed è finalizzato ad intervenire in maniera tempestiva ed immediata a favore di una o più persone che si trovano in situazioni di grave disagio e difficoltà e richiedono un soccorso immediato (ad esempio: minori italiani e

	<p>stranieri, anche non accompagnati, nomadi, vittime di tratta e/o indotti nelle economie illegali, genitori con figli, donne sole e/o con figli vittime di violenza e maltrattamenti...). L'obiettivo è quello di garantire protezione e tutela materiale, sociale e giuridica attraverso l'attivazione di interventi di primo soccorso sociale e pronta accoglienza, nonché garantire una rete di risorse di pronta accoglienza tesa ad assicurare la soddisfazione immediata di bisogni primari e vitali della/e persona/e.</p>
Prestazioni e destinatari	<p>Il servizio garantisce una reperibilità telefonica 24 ore su 24, 365 giorni l'anno e l'attivazione di interventi immediati tesi a valutare e prendere in carico situazioni di emergenza sociale.</p>
Organizzazione del servizio e personale	<p>Il servizio garantisce una reperibilità telefonica 24 ore su 24, 365 giorni l'anno attraverso un numero unico e gratuito sempre attivo e presidiato dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì da un operatore sociale. Dalle 18 alle 8 del mattino e nel fine settimana, nonché nei giorni festivi, è attiva una segreteria telefonica che garantisce l'intervento di un operatore sociale entro e non oltre 2 ore dalla registrazione del messaggio d'aiuto.</p> <p>L'equipe di lavoro del servizio è composta da un Coordinatore (Assistente sociale o psicologo) e 3 operatori turnanti (Educatore professionale, Laureato in Scienze dell'Educazione, Psicologo, Operatore Sociosanitario, Mediatore interculturale o Operatore sociale di strada.</p>
Modalità di accesso al servizio/intervento	<p>Al servizio si accede tramite il numero di emergenza sociale attivo 24 ore su 24 e messo a disposizione dai Comuni e/o degli Ambiti Sociali.</p>
Integrazione sociosanitaria	<p>Il servizio/intervento non ha rilevanza sociosanitaria</p>
Compartecipazione al costo da parte degli utenti	<p>Non rilevante</p>

Articolo 68 Centro antiviolenza.

1. Il Centro per donne vittime di violenza è disciplinato dalla legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15, e dal relativo piano di attuazione triennale.

Articolo 69 Affidamento familiare dei minori.

1. Si fa rinvio formale a quanto stabilito in materia nella direttiva regionale approvata con Delib.G.R. n. 1092 del 16 novembre 2009.

Articolo 70 Mediazione culturale.

Denominazione	Mediazione culturale
Codice Nomenclatore	Codice regionale E1 codice CISIS E3
Descrizione	<p>Il servizio di Mediazione culturale e linguistica ha l'obbiettivo di rispondere alle domande di mediazione provenienti sia dai cittadini direttamente, siano essi italiani o stranieri, sia dai diversi servizi dell'Ambito Sociale e da altri enti pubblici.</p> <p>La Mediazione interculturale è un servizio che contribuisce a:</p>

Prestazioni e destinatari	<ul style="list-style-type: none"> - facilitare la comunicazione e la comprensione fra persone con codici culturali differenti; - migliorare la relazione fra operatori dei Servizi e utenti stranieri; - promuovere l'autonomia e l'integrazione degli immigrati. <p>Il servizio offre prestazioni gratuite di mediazione linguistica e culturale e traduzioni a tutti i cittadini, nonché ai servizi dell'Ambito Sociale, alle scuole dell'obbligo, compresi nidi e scuole di infanzia e agli enti pubblici.</p> <p>Il servizio prevede anche le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orientamento normativo, socio-lavorativo e abitativo; - supporto nel disbrigo pratiche connesse al permesso di soggiorno; - servizio di supporto in loco per la prevenzione e/o riduzione del conflitto culturale; - promozione di eventi e luoghi di scambio culturale; - azioni di contrasto alla discriminazione etnica, religiosa, culturale e linguistica. <p>Il servizio è offerto almeno nelle seguenti lingue: italiano, inglese, arabo, russo.</p> <p>È necessario prevedere la formazione di un elenco di "mediatori volontari" che parlino le seguenti lingue: albanese, bengalese, bosniaco, bulgaro, ceco, cinese, cingalese, croato, farsi, hindi, moldavo, polacco, portoghese, rumeno, serbo, slovacco, somalo, spagnolo, ucraino.</p>
Organizzazione del servizio e personale	<p>Il servizio è attivo presso lo Sportello sociale d'Ambito Sociale e si integra con il Servizio sociale professionale.</p> <p>Il mediatore linguistico culturale è la figura professionale che funge da anello di congiunzione tra gli stranieri immigrati e gli operatori delle istituzioni della società di accoglienza, favorendo la conoscenza reciproca, prevenendo gli eventuali conflitti tra le parti e facilitando la comunicazione e l'integrazione ponendosi in modo equidistante e neutrale tra le parti interessate.</p>
Modalità di accesso al servizio/intervento	<p>Si accede liberamente tramite il Segretariato sociale del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del richiedente o tramite la Porta Unica d'Accesso (PUA).</p>
Integrazione sociosanitaria	<p>Il servizio/intervento non ha rilevanza sociosanitaria</p>
Compartecipazione al costo da parte degli utenti	<p>Non rilevante</p>

Articolo 71 Contrasto alla povertà e alla devianza.

Denominazione	Contrasto alla povertà e alla devianza
Codice Nomenclatore	Codice regionale E9 codice CISIS F3
Descrizione	<p>Il servizio si rivolge a tutti coloro che sono coinvolti in una situazione di disagio ed emarginazione e ai familiari la cui fonte di disagio è dovuta alla temporanea condizione di povertà o forte disagio economico.</p> <p>Il servizio si attiva con le seguenti prestazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimo vitale; 2. Pronto intervento economico; 3. Pacchetto risorse (carta solidale acquisti); <p>Minimo vitale</p> <p>Il minimo vitale rientra tra gli interventi di politica passiva che il Comune o l'Ambito Sociale possono attuare per ridurre lo stato di</p>

disagio economico del nucleo familiare, spesso a causa della mancanza totale o parziale di reddito. Si tratta di un intervento primario, calibrato sulle reali necessità dei destinatari, in riferimento alla composizione del nucleo familiare. Esso può essere erogato per assicurare, comunque, un reddito al nucleo familiare, sia per integrare un reddito insufficiente. In entrambi i casi l'obiettivo è quello di aumentare le capacità reddituali della famiglia che si trova al di sotto della linea di povertà.

Possono essere ammessi al Minimo vitale i nuclei familiari che si trovano al di sotto della soglia di povertà assoluta determinata dall'ISTAT. Il Comune o l'Ambito Sociale possono, in aggiunta ai criteri indicati al Titolo IV del presente regolamento, attivare una propria procedura di verifica e prova dei mezzi di sussistenza volta ad evitare l'erogazione di prestazioni improprie.

Pronto intervento economico.

Pronto Intervento economico è un'altra misura rivolta a fare fronte alle necessità immediate del nucleo familiare o di uno dei suoi membri. Si attua, soprattutto, nei casi in cui la famiglia o uno dei suoi membri ha immediato bisogno di risorse economiche, in mancanza delle quali le sue condizioni sociali e ambientali potrebbero aggravare una situazione già precaria.

Nel particolare si segnala il Pronto Intervento per fare fronte ad una emergenza economica verificatasi per specificate gravi situazioni e, tra l'altro per:

- all'acquisto di farmaci o di altri ausili a tutela della salute della persona;
- al pagamento di bollette per utenze;
- al pagamento di tasse scolastiche e universitarie.

Trattandosi di intervento immediato, il capo famiglia (o, in sua assenza, il coniuge), presenta richiesta scritta all'Assistente sociale del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza, specificando il motivo della richiesta stessa. Per chi richiede per la prima volta l'intervento del servizio sociale, l'accertamento dei requisiti, da parte dell'operatore, potrà avvenire anche in una fase successiva. Nella domanda il richiedente dovrà, comunque, fornire le medesime dichiarazioni richieste per l'accesso al Minimo vitale. Gli operatori del servizio, acquisiti gli elementi necessari, inoltrano la richiesta alla struttura comunale o d'Ambito Sociale competente che provvede alla liquidazione della somma stabilita. Il beneficiario, successivamente, dovrà dimostrare al servizio concedente, attraverso la presentazione di documenti giustificativi, la utilizzazione della somma ricevuta. L'entità del sostegno economico, per il pronto intervento, non può superare la quota stabilita nel Piano Sociale Regionale vigente e tuttavia, a discrezionalità dell'Ente erogatore, il pronto intervento può essere assegnato, allo stesso beneficiario, più volte nell'arco dell'anno.

Pacchetti Risorsa

I Pacchetti Risorsa costituiscono un altro segmento dell'intervento di sostegno economico in favore delle famiglie. Attraverso tale intervento, costituito da una serie di offerte tra loro collegate o indipendenti, l'Ente deve potere cogliere le diverse esigenze e bisogni all'interno del nucleo familiare: da una parte le necessità dei membri adulti e, all'interno di questo gruppo, quello degli anziani; dall'altra le istanze dei minori, in riferimento al loro diritto di crescita e di fruibilità dei servizi che il territorio offre.

Le offerte dei Pacchetti Risorsa sono:

- esenzione o tariffa agevolata per servizi a domanda individuale quali mensa scolastica, trasporto scuolabus, trasporto urbano e

Prestazioni e destinatari

così via;

- esenzione o tariffa agevolata per la fruizione delle utenze comunali quali gas metano, acqua, rifiuti solidi urbani;
- esenzione o tariffa agevolata per servizi a carattere domiciliare quali l'assistenza domiciliare, telesoccorso;
- acquisti di alimenti di prima necessità;
- acquisti ausili didattici;
- buono per canone abitativo.

Il valore massimo del Pacchetto risorsa non è superiore alla quota stabilita nel Piano Sociale Regionale vigente. Durante l'arco di un anno i Pacchetti Risorsa possono essere erogati per un massimo di quattro volte, sia per fare fronte agli stessi bisogni, sia per altri interventi, comunque, compresi nel precedente elenco

La gestione dell'intervento è assicurata dal servizio sociale

Organizzazione del servizio e personale

professionale che si avvale di altre figure professionali quali gli psicologi, pedagogisti, Operatori di strada, Animatori socio-educativi, Mediatori interculturali.

Modalità di accesso al servizio/intervento

Si accede liberamente tramite il Segretariato sociale del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del richiedente o tramite la Porta Unica d'Accesso (PUA).

Integrazione sociosanitaria
Compartecipazione al costo da parte degli utenti

Il servizio/intervento non ha rilevanza sociosanitaria

Non rilevante

Articolo 72 Borsa lavoro.

Denominazione
Codice Nomenclatore

Borsa lavoro

Codice regionale E8 codice CISIS F3

Descrizione

La Borsa lavoro è uno strumento in uso ai servizi sociali nella presa in carico di soggetti a rischio di esclusione sociale. Si configura come una misura di integrazione sociale che si svolge nell'ambito di un percorso individuale di accompagnamento, ovvero di sostegno psicosociale di persone svantaggiate.

La Borsa lavoro è finalizzata all'inclusione socio - lavorativa di persone svantaggiate, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro, né costituire vincolo di assunzione. Si configura, altresì, come misura alternativa alla assistenza economica in forma di erogazione monetaria e si rivolge, comunque, a persone con residua capacità lavorativa.

In particolare è una misura dedicata a persone in età lavorativa definiti "svantaggiati" o molto "svantaggiati" ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Prestazioni e destinatari

Per "lavoratore svantaggiato" si intende chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso

di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Per "lavoratore molto svantaggiato" si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a. lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;

b) o lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato".

La Borsa Lavoro può essere attuata presso cooperative sociali, aziende private, associazioni ed Enti Pubblici operanti sul territorio del comune e/o l'Ambito Sociale ed individuati quali "soggetti ospitanti". Può avere una durata massima di 6 mesi nell'arco di un anno. La Borsa Lavoro viene attuata sulla base di un progetto personalizzato che deve indicare gli obiettivi assistenziali, le attività lavorative assegnate al soggetto in relazione alla sua condizione socio-familiare e psicologica e alle sue competenze ed abilità professionali, il soggetto ospitante, la durata, i risultati attesi, nonché i tempi e le modalità di verifica del progetto.

A fronte della attività lavorative svolte, il Comune o l'Ambito Sociale riconosce al borsista un sussidio economico mensile di importo massimo stabilito dal Piano Sociale Regionale vigente, comprensivo della copertura assicurativa contro gli infortuni e della responsabilità civile verso terzi, per un impegno lavorativo non superiore alle 20 ore settimanali.

Tra il Comune o l'Ambito Sociale, il borsista e il soggetto ospitante viene stipulato un Patto Sociale ad oggetto gli impegni delle parti nell'attuazione del progetto.

Personale

La gestione dell'intervento è assicurata dal servizio sociale professionale che si avvale di altre figure professionali quali gli psicologi, pedagogisti, Operatori di strada, Animatori socio-educativi, Mediatori interculturali.

Si accede liberamente tramite il Segretariato sociale del Comune o dell'Ambito Sociale di residenza del richiedente o tramite la Porta Unica d'Accesso (PUA).

Il servizio/intervento non ha rilevanza sociosanitaria

Non rilevante

Organizzazione del servizio e personale

Modalità di accesso al servizio/intervento

Integrazione sociosanitaria
Compartecipazione al costo da parte degli utenti

TITOLO IV

Compartecipazione al costo del servizio

Articolo 73 Criteri della compartecipazione al costo del servizio.

1. I Comuni e i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali definiscono forme di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, con riferimento a tutti i servizi e alle prestazioni a domanda individuale, previsti dal

presente regolamento e nel rispetto del Piano Sociale di Zona. La compartecipazione da parte degli utenti deve essere determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:

- a) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- b) adozione della metodologia ISEE per la valutazione delle condizioni economiche.

2. La compartecipazione al costo dei servizi è definita sulla base dell'ISEE i cui campi di applicazione e la determinazione sono acquisiti integralmente dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013. In particolare si considerano, ai fini del presente regolamento, integralmente richiamati i seguenti articoli:

- Art. 1 Definizioni;
- Art. 2 ISEE;
- Art. 3 Nucleo familiare;
- Art. 4 Indicatore della situazione reddituale;
- Art. 5 Indicatore della situazione patrimoniale;
- Art. 6 Prestazioni agevolate di natura socio sanitaria;
- Art. 7 Prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
- Art. 9 ISEE corrente.

3. I Comuni garantiscono, in ogni caso, l'accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro ovvero con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico, nonché dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel rispetto del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. In particolare, per i servizi e gli interventi di cui al presente regolamento si applicano gli articoli 6 e 7 del predetto D.P.C.M..

5. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede individuando:

- a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia viene individuata in un valore dell'ISEE minimo regionale uguale ad euro 7.000,00;
- b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dal soggetto gestore è fissata in euro 16.501,00.

6. I Comuni singoli o gli Ambiti Territoriali Sociali adottano un regolamento per la definizione delle modalità per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni e possono definire modalità diverse di determinazione della quota di compartecipazione nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dal presente articolo.

7. Con il regolamento di cui al comma 6 sono stabilite le modalità per la presentazione della domanda di prestazione sociale agevolata, i casi e le modalità di utilizzo della dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, comunque sempre in coerenza con quanto disposto dal D.P.C.M. n. 159/2013.

8. Qualora i Comuni singoli o associati in Ambiti Sociali non adottino il regolamento di cui al comma 6, decorso il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli utenti, i gestori e i Comuni, per determinare la percentuale di compartecipazione al costo dei servizi e interventi di cui al presente Regolamento dovranno riferirsi alla seguente tabella:

VALORI ISEE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
ISEE < 7.000,00	ZERO
da 7.001,00 a 8.500,00	15%
da 8.501,00 a 10.000,00	30%

da 10.001,00 a 11.500,00	45%
da 11.501 a 14.000,00	60%
da 14.001 a 16.500,00	75%
ISEE > 16.501,00	100%

Articolo 74 Criteri per la individuazione del nucleo familiare.

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si fa riferimento al nucleo familiare come viene definito dall'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Molise.

Allegato 1

Nomenclatore regionale delle strutture, degli interventi e dei servizi socio assistenziali (e sociosanitari ad alta integrazione)

Cod. Region Molise	Cod. classif. CISIS 2009	Denominazione	Descrizione	Riferimento Art. del Regolamento
AREA WELFARE D'ACCESSO				
A1	A1	Segretariato Sociale	Il servizio di segretariato sociale opera come sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e sociosanitari o sportello di cittadinanza, svolge attività d'informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Il servizio di segretariato sociale deve caratterizzarsi per l'elevato grado di prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di presa in carico.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
A2	D1	Servizio Sociale Professionale (SSP)	Il Servizio Sociale professionale è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini. L'attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse individuali familiari e comunitarie, di valorizzazione dell'individuo	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
A3	A2-A4	Sportello sociale	Attività di consulenza e orientamento per specifici target e aree di interventi sociali compresa tutela legale - Servizio a bassa	

soglia per attività di primo ascolto,
informazione e orientamento

AREA AZIONI DI SISTEMA

A4	A4	Centri di ascolto tematici	Servizio a bassa soglia per attività di primo ascolto, informazione e orientamento (es. senza fissa dimora, persone che si prostituiscono, stranieri con problemi di integrazione, problematiche di disagio sociale...)
A5	A	Telefonia sociale	Servizio di aiuto telefonico rivolto ai cittadini per orientare, informare e favorire la comunicazione con il sistema dei servizi territoriali.

AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI E TUTELA DEI MINORI

Strutture semiresidenziali

B1	LB1	Asili nido/Nido d'Infanzia e Sezioni Primavera	L'Asilo nido o Nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
B2	LB1	Micronido	Il Micronido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia e si differenzia dal nido per minore capacità di accoglienza e per alcuni parametri strutturali. Svolge anche servizio di mensa e di riposo.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
B3	LB1	Sezione primavera o Sezione ponte	La Sezione primavera o classe sperimentale aggregate alla scuola dell'infanzia o "Sezione ponte", nascono quale luoghi di sviluppo psico-fisico, cognitivo, motorio, affettivo e sociale per bambini da 24 a 36 mesi.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
B4	LB2	Spazio gioco	Lo Spazio gioco per bambini è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra 18 mesi e 3 anni.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
B5	LB2	Centri per bambini e famiglie	Il Centro per bambini e famiglie è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
B6	LB2	Servizi e interventi in contesto domiciliare	Il servizio in contesto domiciliare ha carattere educativo e ludico, è rivolto a bambini da 3 mesi a tre anni e può essere svolto presso l'abitazione della famiglia o il domicilio dell'educatore.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
B7	LB4-1	Centro diurno per minori	Il Centro diurno per minori è una struttura semiresidenziale socio-educativa per bambini e adolescenti che accoglie minori in età scolare che necessitano di interventi di tipo assistenziale.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
B16	LA3	Centri per le famiglie	Il centro per le famiglie è un servizio a sostegno dello scambio d'esperienze tra famiglie con figli. Esso si configura come un contenitore ed un catalizzatore	

d'opportunità e di risorse della comunità, per l'assistenza "tra e alle famiglie". Il personale impegnato nel Centro ha solo un ruolo di regia, con il compito di coordinare e coadiuvare le attività, che sono svolte con il protagonismo attivo delle famiglie.

Strutture residenziali

B8	M3G	Comunità alloggio per minori	La Comunità alloggio per minori è una struttura socio-educativa e assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
B9	M3C	Comunità di tipo familiare per minori	La Comunità di tipo familiare per minori è una struttura che eroga un servizio educativo ed assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore il cui nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
B10	M3C	Comunità educativa mamma/bambino	La Comunità mamma-bambino accoglie gestanti e/o madri con figlio, in quanto in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali oppure in condizioni di disagio psico-sociale.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Tipologia: servizi domiciliari e territoriali

B11	F2-D6	Assistenza domiciliare educativa (ADE)	Il servizio di Assistenza domiciliare educativa ha lo scopo di garantire un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore in età scolare con problemi relazionali, di socializzazione e comportamentali, all'interno del proprio contesto quotidiano qualora versi in situazione di media o lieve disabilità e/o manifesti elementi di possibile rischio di emarginazione.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
B12	F1	Sostegno socio-educativo scolastico	Il Sostegno socio-educativo scolastico è un servizio rivolto ad alunni disabili fisici e/o psichici e/o sensoriali, che frequentano la scuola dell'obbligo, legalmente riconosciuti in possesso di apposita certificazione ed è finalizzati a garantire il diritto allo studio e il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
B13	D3	Servizio per l'affidamento familiare	Attività di supporto per favorire l'accoglienza di un minore in un nucleo familiare qualora la famiglia di origine sia momentaneamente impossibilitata a provvedervi in modo adeguato.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
B14	D4	Servizio per l'adozione nazionale ed internazionale	Attività volta a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono attraverso l'accoglienza definitiva in un nucleo familiare	
B15	D5	Servizio di mediazione familiare	Servizio di sostegno alla coppia in fase di separazione o già separata, anche con figli minori	

Tipologia: inserimento lavorativo

B17	F3	Borsa lavoro	La Borsa lavoro è uno strumento in uso ai	Errore.
-----	----	--------------	---	---------

servizi sociali nella presa in carico di soggetti a rischio di esclusione sociale. Si configura come una misura di integrazione sociale che si svolge nell'ambito di un percorso individuale di accompagnamento, ovvero di sostegno psicosociale di persone svantaggiate.

L'origine riferimento non è stata trovata.

AREA: PERSONE CON DISABILITÀ

Tipologia: servizi semi-residenziali

CI	LB4-3	Centro socio educativo per disabili	Il Centro socio educativo per disabili è una struttura non residenziale, che ha la funzione di accogliere disabili con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo e assistenziale. È un servizio territoriale a carattere diurno rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo-riabilitativo-assistenziale. Ha finalità riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
C2	LB4-2	Centro diurno per persone con disabilità	È un servizio territoriale a carattere diurno rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo-riabilitativo-assistenziale. Ha finalità riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Tipologia: servizi residenziali

C3	M3B	Gruppo appartamento per persone con disabilità	Il Gruppo appartamento per persone con disabilità è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettuale o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
C4	M3F	Comunità alloggio per persone con disabilità "dopo di noi"	La Comunità alloggio per persone con disabilità eroga servizi socioassistenziali a persone in situazione di handicap con medio gravi deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, che richiedono un medio-alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
C5	M3L	Residenza protetta sociosanitaria per persone con disabilità	Dimora per pazienti con disabilità non complesse se pur derivanti da patologie croniche non più evolutive che non hanno deficit cognitivi-motori tali da richiedere un trattamento riabilitativo per la prevenzione delle complicanze, che conservano parziali autonomie di base (ADL) ma che, contemporaneamente, hanno gravi problematiche socio-familiari per cui non è possibile l'assistenza	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

C6	M3L	Residenza Sanitaria Assistita per disabili (RSA Disabili)	domiciliare. La Residenza Sanitaria Assistita per disabili (RSA Disabili) è una struttura ad elevata integrazione sanitaria destinata ad accogliere pazienti con limitazioni funzionali, non assistibili a domicilio, che necessitano di assistenza sanitaria complessa.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
----	-----	---	---	---

Tipologia: servizi domiciliari e territoriali

C7	G1	Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD)	Il servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
C8	G2	Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)	Il servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI) consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
C9	G4	Telesoccorso e teleassistenza	Interventi tempestivi 24 ore su 24 rivolti a utenti in situazione di emergenza o di improvvisa difficoltà	
C10	G5	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale -Voucher, assegno di cura	Si considerano i benefici economici a favore delle persone non autosufficienti o disabili secondo l'area di appartenenza degli utenti. Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale	
C11	H2	Trasporto sociale	Mezzi di trasporto (pubblici o privati) volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità	

Tipologia: inserimento lavorativo

C2 F3 Borsa lavoro

La Borsa lavoro è uno strumento in uso ai servizi sociali nella presa in carico di soggetti a rischio di esclusione sociale. Si configura come una misura di integrazione sociale che si svolge nell'ambito di un percorso individuale di accompagnamento, ovvero di sostegno psicosociale di persone svantaggiate.

Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.

AREA: PERSONE ANZIANE

Tipologia: servizi semi-residenziali

D1 LB4-3 Centro diurno anziani

Il Centro diurno per anziani è servizio a ciclo diurno che fornisce interventi a carattere socio-assistenziale agli anziani.

Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.

D2 LB4-2 Centro diurno per anziani non autosufficienti

Il Centro diurno integrato per anziani è un struttura sociosanitaria semiresidenziale rivolta a soggetti anziani per lo più affetti da demenze ed è destinato al sostegno dei familiari e/o altre persone di riferimento, che li assistono al domicilio. Inoltre, si pone come punto di riferimento territoriale nelle reti dei servizi e mette le sue risorse professionali a disposizione dei familiari, che mantengono al domicilio il proprio congiunto affetto da demenza.

Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.

Tipologia: servizi residenziali

D3 M3L Residenza protetta sociosanitaria per anziani

La Residenza protetta sociosanitaria per anziani è una dimora per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio con media necessità di tutela sanitaria che necessitano di prestazioni di lungo assistenza e/o mantenimento.

Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.

D4 M3D-E-F Casa di riposo

La Casa di riposo è una struttura residenziale per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti organizzata funzionalmente come struttura a carattere comunitario. Si propone di dare stimoli ed aiuto per sviluppare il grado di autonomia dell'anziano in attività socio ricreative, culturali e del tempo libero.

Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.

D5 M3D-E-F Comunità alloggio per anziani

La Comunità alloggio per anziani è organizzata funzionalmente come comunità a carattere familiare, è destinata ad ospitare un ristretto numero di anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti da un minimo di sette ad un massimo di venti, in rapporto alle dimensioni degli ambienti, compresi eventuali due posti per l'emergenza.

Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.

D6 M3L Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è una struttura residenziale per anziani con ridotta autonomia. Ha come finalità l'accoglienza, il supporto alla vita quotidiana, orientata alla tutela dell'autonomia della persona. Accoglie anziani con ridotta autonomia residua

Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.

caratterizzati da un bisogno sanitario prevalente.

Tipologia: servizi domiciliari e territoriali

C7	G1	Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD)	Il servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
C8	G2	Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)	Il servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI) consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati. Attività di intermediazione e supporto per favorire l'accoglienza, alternativa al	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
D7	D7	Servizio di accoglienza di adulti e anziani	ricovero in strutture residenziali, per individui che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della propria famiglia	
D8	G4	Telesoccorso e teleassistenza	Interventi tempestivi 24 ore su 24 rivolti a utenti in situazione di emergenza o di improvvisa difficoltà	
D9	H2	Trasporto sociale	Mezzi di trasporto (pubblici o privati) volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità	

AREA: IMMIGRAZIONE

Tipologia: servizi territoriali

E1	E3	Servizio di mediazione culturale	Il servizio di Mediazione culturale e linguistica ha l'obiettivo di rispondere alle domande di mediazione provenienti sia dai cittadini direttamente, siano essi italiani o stranieri, sia dai diversi servizi dell'Ambito Sociale e da altri enti pubblici.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
----	----	----------------------------------	--	---

AREA: DISAGIO ADULTO/MARGINALITÀ SOCIALE, DISAGIO PSICHICO e DIPENDENZE (detenuti ed ex detenuti - povertà - donne vittime di violenza - nomadi - sinti)

Tipologia: servizi residenziali

E2	M3D	Centro di pronta accoglienza per adulti in difficoltà	Il Centro di pronta accoglienza per adulti in difficoltà è struttura residenziale a carattere comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
E3	M3EF	Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti	Il Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive della libertà personale.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
E4	M3E	La Casa rifugio per	La Casa rifugio per donne vittime di	Errore.

		donne vittime di violenza	violenza è disciplinata dalla legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15 e dal relativo piano di attuazione triennale.	L'origine riferimento non è stata trovata.
E5		Comunità alloggio per ex tossicodipendenti	La Comunità alloggio per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale. La Residenza sociosanitaria a bassa intensità per persone con disturbo mentale (SRP3.3) accoglie pazienti non ammissibili nel contesto familiare o privi di parenti che possano accoglierli con scarso o assente funzionamento lavorativo e sociale e con basso reddito personale che determina forte svantaggio esistenziale. I pazienti sono quindi clinicamente stabilizzati, non necessitano di interventi riabilitativi, ma, prevalentemente, di programmi socio-assistenziali.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
E6	M3I	Residenza sociosanitaria a bassa intensità per persone con disturbo mentale		Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Tipologia: servizi semi-residenziali				
E7	F3	Fattorie sociali	Le Fattorie sociali sono disciplinate dalla legge regionale 10 febbraio 2014, n. 5 e dai relativi atti di attuazione.	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Tipologia: inserimento lavorativo				
C2	F3	Borsa lavoro	La Borsa lavoro è uno strumento in uso ai servizi sociali nella presa in carico di soggetti a rischio di esclusione sociale. Si configura come una misura di integrazione sociale che si svolge nell'ambito di un percorso individuale di accompagnamento, ovvero di sostegno psicosociale di persone svantaggiate. Il servizio si rivolge a tutti coloro che sono coinvolti in una situazione di disagio ed emarginazione e ai familiari la cui fonte di disagio è dovuta alla temporanea condizione di povertà o forte disagio economico. Il servizio si attiva con le seguenti prestazioni: 1. Minimo vitale; 2. Pronto intervento economico; 3. Pacchetto risorse (carta solidale acquisti);	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
E8	F3	Contrasto alla povertà e alla devianza		Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
AREA: TRASFERIMENTO IN DENARO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DI INTERVENTO				
H1	IA1	Retta per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido. Sono compresi i contributi erogati per la gestione dei servizi ai fine di contenere l'importo delle	

			rette	
H2	IA2	Retta per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi. Sono compresi i contributi erogati per la gestione dell'asilo nido al fine di contenere l'importo delle rette	
H3	IA3	Retta per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni	
H4	IA4	Retta per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali. Sono compresi i contributi per il servizio di "Tagesmutter", qualora si tratti di un trasferimento a un privato per il servizio offerto	
H5	IA5	Retta per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali. Sono compresi i contributi erogati a strutture residenziali al fine di contenere l'importo delle rette e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali	
H6	IB1	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone con ridotta autonomia parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona	
H7	IB2	Contributi economici per cure o prestazioni sanitarie	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Associazione di Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili)	
H8	IB3	Contributi economici per servizio trasporto mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida	
H9	IB4	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno	
H10	IB5	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
H11	IB6	Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani	
H12	IB7	Contributi per favorire interventi del Terzo Settore	Trasferimenti in denaro, non destinati alla realizzazione di uno specifico servizio, erogati a enti e/o associazioni del privato sociale	
H13	IC1	Buoni spesa o buoni	Sostegni economici che consentono di	Errore.

		pasto	acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione	L'origine riferimento non è stata trovata.
H14	IC2	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegno economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto e mensa scolastica riconosciute alle famiglie bisognose	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
H15	IC3	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione	
H16	IC4	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze	
H17	IC5	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

AREA: INTERVENTI E SERVIZI TRAVERSALIA TUTTE LE AREE DI INTERVENTO

I1	B1	Attività di informazione e sensibilizzazione: campagne informative ...	Interventi di informazione e di sensibilizzazione rivolti a tutti i cittadini, per favorire la conoscenza dei potenziali rischi sociali	
I2	B2	Attività di prevenzione	Interventi di prevenzione di possibili forme di disagio dei cittadini, con lo scopo di assicurare un miglior livello di vita sul piano fisico ed emozionale	
I3	C1	Pronto intervento sociale (PIS)	Interventi attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale, anche attraverso una unità mobile	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
I4	B3	Unità di strada	Servizi continuativi finalizzati alla prevenzione del rischio erogati in situazioni che si svolgono in strada.	
I5	D7	Servizio di accoglienza di adulti e anziani	Attività di intermediazione e supporto per favorire l'accoglienza, alternativa al ricovero in strutture residenziali, per individui che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della propria famiglia	
I6	E1	Interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio	Interventi finalizzati alla piena integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio di emarginazione. Sono incluse per esempio le borse lavoro pensionati e le attività per l'attivazione del servizio di "nonno vigile", se considerato nell'ambito sociale, i corsi di lingua italiana per immigrati ecc	
I7	E2	Attività ricreative di socializzazione	Interventi di utilizzo del tempo libero organizzati per rispondere a bisogni di	

			socializzazione e comunicazione delle persone in stato di disagio e per promuovere occasioni di incontro e conoscenza tra italiani e stranieri. Vi è compresa l'organizzazione di soggiorni climatici o termali
I8	E4	Servizi di mediazione sociale	Interventi atti a favorire la gestione di conflitti sociali tra cittadini, a favorire la tolleranza, l'integrazione e il vivere civile. Forme di solidarietà (anche associative) fra persone fragili (anziani soli, coppie di anziani, disabili adulti, migranti), appartenenti allo stesso contesto (condominio, strada, quartiere), finalizzate al reciproco sostegno da parte delle persone medesime nella risposta ai disagi e problemi quotidiani
I9	G3	Servizi di prossimità/buon vicinato/gruppi di auto-aiuto	Interventi rivolti a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione
I10	G6	Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio	Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate
I11	H1	Mensa sociale	Sono interventi organizzati abitualmente in luoghi prefissati (es. stazione, ecc)
I12	H3	Distribuzione beni di prima necessità (pasti, medicinali, vestiario ecc.)	dove avviene la distribuzione, da non confondersi con gli interventi per l'emergenza. (Possono essere effettuati anche con una unità mobile)
I13	H4	Servizi per l'igiene personale	Disponibilità di docce o locali per provvedere a l'igiene personale di soggetti senza fissa dimora o che si trovano in condizioni particolarmente disagiate